

XLIX.

TORNATA DEL 29 MARZO 1900

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Inversione dell'ordine del giorno* — *Approvazione del disegno di legge: «Provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane dell'ultimo trimestre 1899» (N. 75)* — *Seguito della discussione del disegno di legge: «Modificazioni alle disposizioni della legge 30 marzo 1893, n. 173, concernenti le opere idrauliche di 3^a, 4^a e 5^a categoria» (N. 57)* — *All'articolo 1 parlano i senatori Vitelleschi, Di Camporeale, il ministro dei lavori pubblici ed i senatori Borgnini, Gadda e Sormani-Moretti, relatore* — *Approvazione dell'articolo 1* — *All'articolo 2 parlano i senatori Borgnini, Pellegrini ed il ministro dei lavori pubblici* — *Rinvio a domani del seguito della discussione.*

La seduta è aperta alla ore 15 e 20.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri dei lavori pubblici, degli affari esteri, di grazia e giustizia e dei culti, di agricoltura, industria e commercio e delle poste e telegrafi.

CHIALA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

«Modificazioni alle disposizioni della legge 30 marzo 1893, n. 173, concernente le opere idrauliche di 3^a, 4^a e 5^a categoria».

Proporrei al Senato d'invertire l'ordine del giorno, discutendo prima il disegno di legge:

«Provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane dell'ultimo trimestre del 1899», che è urgente e non presenta probabilità di lunga discussione.

Se non si fanno osservazioni resta così stabilito.

Approvazione del progetto di legge: «Provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane dell'ultimo trimestre del 1899» (N. 75).

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Chiala di dar lettura del progetto di legge:

«Provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane dell'ultimo trimestre del 1899».

CHIALA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 75).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 60,000, da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1899-900, allo scopo

di riparare i danni cagionati ad opere di conto nazionale dalle alluvioni e frane dell'ultimo trimestre 1899.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata la spesa di L. 750,000 per sussidi alle riparazioni dei danni cagionati ad opere provinciali, comunali e consorziali dalle predette alluvioni e frane. Questa somma sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi 1899-900, 1900-901, 1901-902 in ragione di L. 210,000 per l'esercizio 1899-900 e di L. 270,000 per ciascuno dei due esercizi successivi.

Detti sussidi non potranno superare la misura del 50 per cento sulla spesa strettamente necessaria a ripristinare le opere danneggiate ed è fatta facoltà al Governo di dare acconti ed anticipazioni sui medesimi.

Le domande di sussidio dovranno essere presentate nel termine perentorio di mesi sei dalla pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati urbani o rustici o di opere di difesa di proprietà privata danneggiati o distrutti dalle predette alluvioni e frane potranno essere consentiti ai termini della presente legge dagli Istituti di credito fondiario, dagli Istituti di credito ordinario o cooperativo e dalle Casse di risparmio mutui ipotecari, i quali non potranno avere durata maggiore di 25 anni e saranno rimborsati col sistema delle annualità fisse comprendenti l'interesse, la quota di ammortamento e gli accessori.

Per le operazioni da compiersi dagli Istituti di credito fondiario in base alla presente legge si deroga alle disposizioni della legge (testo unico) 22 febbraio 1882, n. 2022.

(Approvato).

Art. 4.

Le iscrizioni ipotecarie che verranno prese dagli Istituti sovventori a garanzia dei mutui suddetti avranno la priorità sopra ogni altra iscrizione ipotecaria preesistente.

Ai creditori ipotecari, la cui iscrizione verrà ad essere preceduta da quella stabilita a cautela dei mutui regolati dalla presente legge, dovranno essere dai proprietari notificate le domande di mutuo, alle quali i creditori stessi avranno diritto di opporsi se la somma domandata eccedesse la spesa strettamente necessaria per la riparazione o ricostruzione dello stabile ipotecato o per la difesa del fondo, giusta la perizia redatta dall'ufficio del Genio civile governativo, da comunicarsi colla domanda.

Tali opposizioni saranno risolte secondo le norme stabilite nel regolamento.

(Approvato).

Art. 5.

La somma consentita a mutuo potrà dall'Istituto mutuante essere somministrata per un terzo alla data del contratto e per gli altri due terzi su presentazione di un certificato del competente ufficio del Genio civile governativo che attesti la completa esecuzione dei lavori di riparazione o ricostruzione.

Tale certificato sarà esente da bollo.

Se il proprietario del fabbricato distrutto o danneggiato, sopra il quale l'Istituto sovventore prenderà iscrizione ipotecaria giusta l'articolo 3 della presente legge, non si curasse di provvedere alla ricostruzione o riparazione straordinaria occorrente, il creditore ipotecario avrà diritto di valersi della presente legge per eseguire nel suo interesse i lavori necessari per la detta ricostruzione o riparazione; ed uguale diritto spetterà all'usufruttuario o all'usuario in caso di negligenza del proprietario.

Tanto i proprietari quanto i creditori ipotecari, gli usufruttuari e gli utenti che eventualmente si sostituissero al diritto dei primi, secondo dispone il presente articolo, dovranno provare di essere in condizioni economiche tali da non potere senza un mutuo a termini della presente legge provvedere in tutto o in parte alla ricostruzione od alla riparazione del fabbricato distrutto o danneggiato od all'opera di difesa di cui all'art. 3.

(Approvato).

Art. 6.

I contratti di mutuo previsti dalla presente legge saranno soggetti soltanto alla tassa fissa di una lira.

Le ipoteche da iscriversi a garanzia dei mutui saranno esenti dalle tasse ipotecarie e dagli emolumenti ai Conservatori delle ipoteche.

Tutti gli atti occorrenti alla esecuzione della presente legge, anche per comprovare la proprietà, la libertà e il valore dei fabbricati o fondi offerti in garanzia dei mutui, saranno stesi in carta libera, rilasciati e compiuti gratuitamente dai pubblici uffici.

(Approvato).

Art. 7.

Al pagamento delle annualità dei mutui ipotecari che saranno consentiti in base alla presente legge dagli Istituti indicati nell'art. 3^o lo Stato contribuirà in ragione del due per cento sopra ogni cento lire di capitale iniziale mutuato; ed a tale scopo sarà iscritta nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per la durata di 25 anni la somma annua di L. 12,000.

(Approvato).

Art. 8.

Le domande pel conseguimento dei mutui in base all'art. 3 dovranno essere presentate nel termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 9.

È istituita una Commissione da nominarsi con decreto reale con sede in Roma e composta di cinque membri per dare parere sulle domande di prestiti e con le altre attribuzioni che saranno fissate dal regolamento.

(Approvato).

Art. 10.

È data facoltà al Governo di fare il regolamento per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo progetto di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« **Modificazioni alle disposizioni della legge 30 marzo 1893, n. 173, concernenti le opere idrauliche di 3^a, 4^a e 5^a categoria (N. 57).** »

PRESIDENTE. Ora continueremo la discussione del disegno di legge: « **Modificazioni alle disposizioni della legge 30 marzo 1893, n. 173, concernenti le opere idrauliche di 3^a, 4^a e 5^a categoria.** »

Come il Senato rammenta, nella precedente tornata la discussione si è arrestata all'articolo primo.

Ha facoltà di parlare il senatore Vitelleschi su questo articolo.

VITELLESCHI. Non ricordava che, alla fine della seduta dell'altro giorno, io aveva domandato la parola per rispondere alle obiezioni dell'onorevole relatore; per altro io desidererei che il senatore Di Camporeale dichiarasse se ed in quali termini mantiene il suo emendamento, perchè allora, dopo le sue dichiarazioni, io mi riserverei di domandare la parola.

PRESIDENTE. Credo forse utile dare nuovamente lettura dell'emendamento proposto dal senatore Di Camporeale, sul quale poi il proponente darà le illustrazioni che crederà.

Nell'art. 1 è detto:

« Per la iscrizione delle opere di terza categoria comprese quelle di rimboscamento e di rinsodamento dei terreni montani che alle opere medesime sono naturalmente collegate e coordinate, si provvederà con decreto reale, sentiti i Consigli comunali e provinciali, e in seguito a domanda diretta al Ministero dei lavori pubblici da uno o più comuni interessati o da tutti o da parte dei proprietari, o dalle Amministrazioni interessate, od anche di ufficio ».

Ora il senatore Di Camporeale propone la seguente dizione: « ... si provvederà con decreto reale, sentiti i Consigli comunali e sul parere conforme del Consiglio provinciale ed in seguito a domanda diretta al ministro dei lavori pubblici da uno o più comuni interessati o da proprietari la cui eventuale quota di concorso non sia inferiore ai tre quarti della quota attribuita al consorzio degli interessati.

« **La domanda d'iscrizione delle opere in terza categoria potrà altresì essere proposta d'ufficio dal prefetto sul parere dell'ufficio del Genio civile e sentita la Commissione centrale presso**

il Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo 4 ».

Il senatore Di Camporeale ha facoltà di parlare.

DI CAMPOREALE. In risposta al quesito dell'onorevole Vitelleschi debbo dichiarare che mantengo l'emendamento proposto all'art. 1° nella prima parte; quella cioè che richiede il voto necessario del Consiglio provinciale e non il solo voto consultivo.

Sopra questa parte dell'emendamento insisto e dichiaro che dovrò pregare il Senato di volere sopra esso deliberare.

Riguardo all'altra parte dell'emendamento dichiaro che in vista di un emendamento che sarà da un nostro onor. collega, il senatore Borgini, presentato all'articolo 2, emendamento che se fosse dal Senato accolto, renderebbe superflua la seconda parte del mio, non ho difficoltà di ritirarla.

Ripeto però che mantengo fermo l'obbligo che il parere del Consiglio provinciale debba essere non solo udito, ma che sia anche favorevole alla costituzione del consorzio.

PRESIDENTE. Scusi, onor. Di Camporeale, quale è la seconda parte del suo emendamento? È quella che parla dei proprietari?

DI CAMPOREALE. Precisamente.

PRESIDENTE. Rimarrebbe però l'ultima parte?

DI CAMPOREALE. Sì, l'ultima parte rimarrebbe.

PRESIDENTE. Ha ora facoltà di parlare il senatore Vitelleschi.

VITELLESCHI. La spiegazione data dall'onorevole Di Camporeale mi ha ricordato precisamente a che punto della discussione e perchè, io aveva domandato la parola.

Io domandai la parola quando il nostro relatore cercò di dimostrare la inefficacia dell'intervento del parere favorevole del Consiglio provinciale, nella domanda d'iscrizione delle opere. E la domandai per combattere le obiezioni da lui fatte a questa nostra proposta.

Uno dei difetti di questo articolo, oltre quello che io ho segnalato, circa la soverchia estensione dei lavori classificati per l'obbligatorietà, è per l'appunto di accordare il diritto di proposta dell'obbligatorietà ad elementi i quali non rappresentano nessuna garanzia che la proposta sia giustificata.

Non fa mestieri d'insistere per dimostrare che la proposta d'un comune non può giusti-

ficare l'utilità di lavori che poi debbono pesare su tutti gli altri, e molto meno quella di un'amministrazione qualunque interessata, la quale può avere interesse che i lavori che a lei convengono siano fatti a spese d'altri. In tutta questa lista di proponenti non v'è nessuno che ispiri la fiducia, che questa proposta, benchè semplicemente tale, sia giustificata.

Non ci sono che i Consigli comunali e provinciali; i quali essendo, bene o male, delle rappresentanze elette dalla maggioranza dei cittadini, rappresentano qualche cosa; e quindi giova supporre che i voti che emanano da queste assemblee rappresentano i voti della cittadinanza. Ora noi non abbiamo insistito per avere maggiori garanzie da parte dei Consigli comunali e ci siamo contentati che essi fossero sentiti, perchè l'opinione d'un Consiglio comunale non può essere che un criterio parziale; ma, quanto alla provincia, che rappresenta la totalità dei terreni interessati, sotto il punto di vista amministrativo, noi chiediamo che il suo parere abbia effetto deliberativo.

Il nostro relatore ha fatto un processo ai Consigli provinciali, processo che si può fare a tutte le nostre istituzioni, ed ha lamentato che le nostre istituzioni non funzionano, ed è vero.

E gli spettacoli ai quali assistiamo, e che avvengono in assemblee assai più importanti dei Consigli provinciali, lo dimostrano ad esuberanza. Questa è una triste situazione alla quale speriamo che la saviezza degli uomini e il tempo permetterà di rimediare. Ma intanto per il momento le istituzioni sono quali sono. E dobbiamo contentarcene. Ora io non conosco altro corpo amministrativo che rappresenti una larga regione per via elettiva, e cioè che sia la espressione degl'interessi dei suoi abitanti, all'infuori del Consiglio provinciale; quindi, fino a dimostrazione contraria, devo ritenere che una domanda di lavori per i titoli annoverati nella prima parte del capitolo primo e che possono essere lavori di grande mole e che implicino grandi carichi, debba essere sanzionata da quel solo ente che ha capacità e competenza per garantire che tali lavori possano essere di pubblica utilità.

Diceva il nostro onor. relatore: « Si potrà avere una maggioranza industriale nel Consiglio provinciale e che perciò non s'interesserà ai lavori territoriali ». Sta bene, ma vi sarà

almeno una minoranza di non industriali che rappresenterà gl'interessi territoriali.

Siccome il voto del Consiglio provinciale è necessario perchè si possa fare un lavoro, ma non obbliga poi lo Stato a farlo, dunque...

SORMANI-MORETTI, *relatore*. Non è così.

PRESIDENTE. Prego l'onor. relatore di non interrompere.

SORMANI-MORETTI, *relatore*. Volevo dare un chiarimento.

VITELLESCHI... Io vorrei che non si prolungasse questa scherma di argomenti d'occasione. Io mi attengo alle grandi linee. Sarà quello che sarà di questo voto del Consiglio provinciale, ma dico che, rappresentando esso gl'interessi di tutti gli abitanti, è il solo ente che possa dare un criterio che abbia una base di razionalità; potrà essere errato come erriamo anche noi, ma non può negarsi che abbia una presunzione di competenza.

Io credo che introdurre questa garanzia sia assolutamente necessario, non potendosene introdurre un'altra migliore.

L'onor. Di Camporeale ha rinunciato alla seconda proposta, ed io ne faccio, senza sforzo, facilmente sacrificio, trattandosi solamente della domanda; non lo farei, forse, se si trattasse della decisione ultima; a me basta che non si abbandoni la prima parte dell'emendamento e che cioè sia introdotto, come condizione della dimanda e perchè sia accolta, l'obbligo del parere favorevole del Consiglio provinciale.

Ci riserviamo di presentare altri emendamenti nel corso della discussione, non molti, perchè, tutto calcolato, con poche variazioni il progetto può divenire accettabile.

Per queste ragioni io aderisco all'emendamento del senatore Di Camporeale come lo ha ridotto ora, nella parte che riguarda il parere favorevole del Consiglio provinciale.

PRESIDENTE. Il che vuol dire che tutto l'emendamento consiste nell'aggiungere le parole « sul parere conforme del Consiglio provinciale ».

Ha facoltà di parlare il signor ministro dei lavori pubblici.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Nella seduta di avanzi il senatore Borgnini combatté questo disegno di legge, e l'autorità della persona m'impose la difesa dai suoi attacchi, sebbene già i senatori Carle, Gadda ed

il relatore Sormani-Moretti abbiano difeso questo disegno di legge, di che li ringrazio.

Il senatore Borgnini parlò di confisca della proprietà e di mancanze di garanzie ai proprietari interessati, ed io mi sentirei, conservatore come sono, proprio umiliato, se avessi veramente presentato innanzi a voi un progetto di legge che fosse la confisca della proprietà e nel tempo stesso mancasse di tutte le garanzie riguardo ai privati proprietari, perchè l'onorevole Borgnini disse che questo progetto non ne aveva alcuna.

La legge del 1865 sui lavori pubblici contemplò le opere di 3^a categoria; ma il senatore Borgnini mi insegna che la legge del 1893 ha portato un'innovazione al riguardo, e che perciò le opere di 3^a categoria di cui parla questa legge, che sono quelle stesse di cui nel progetto di legge in discussione, sono diverse da quelle della legge del 1865.

Io non ho bisogno di leggere al Senato gli articoli della legge del 1865 e del 1893, per dimostrare che le opere di 3^a categoria della legge del 1893 son diverse dalle opere di 3^a categoria della legge del 1865.

La legge del 1893 ammette per le opere di 3^a categoria anche il principio dell'obbligatorietà del consorzio; soltanto questa obbligatorietà non può ottenersi se non quando vi sia la iniziativa da parte degli interessati.

Anche la legge del 1865 negli art. 108 e 109 come la legge del 1893 contiene il principio dell'obbligatorietà del consorzio sempre quando però vi sia l'iniziativa degli interessati.

Ora quale è la ragione per cui si è venuto con questo disegno di legge a modificare la legge del 1893? È appunto quella di rendere obbligatoria la costituzione del Consorzio perchè come dissi nella discussione generale la legge del 1893 non ha potuto avere esecuzione per quanto riguarda i Consorzi delle opere di 3^a categoria giacchè essa faceva a fidanza sull'iniziativa dei proprietari interessati e questa iniziativa è venuta meno.

Nella discussione generale io dissi che mi trovava in buona compagnia, onor. senatore Borgnini, poichè non solamente la relazione dell'Ufficio centrale del Senato, che riferì sulla legge del 1893, diceva che la mancanza di obbligatorietà della costituzione dei Consorzi metteva in dubbio l'esecuzione della legge, ma

anche il senatore Gadda ripeté la stessa cosa ed il ministro del tempo, l'onorevole Genala, soggiunse che avrebbe presentato un apposito progetto di legge. Fu allora che l'Ufficio centrale del Senato prese atto di questa promessa che si è ora adempiuta.

Inoltre, onor. senatore Borgnini, vi sono stati due progetti di legge presentati dal ministro di agricoltura, industria e commercio, onorevole Finali, i quali trattavano pure della questione dei Consorzi obbligatori.

Anche la Camera dei deputati fece le stesse osservazioni del Senato quando approvò la legge del 1893. Inoltre il Consiglio superiore dei lavori pubblici ogni volta che gli si è presentata l'occasione non ha mancato di far presente la necessità di nuove disposizioni legislative per la costituzione obbligatoria dei Consorzi, dichiarando che era inutile di provvedere alla classificazione delle opere in terza categoria perchè il Consorzio non si sarebbe costituito. Ed infatti sopra 84 domande di classificazione, delle quali 33 sono già state ammesse, due opere soltanto sono state eseguite per mezzo di Consorzio, una nella provincia di Bologna e l'altra nella provincia di Reggio Calabria.

Soggiungerò ancora che il più alto Consesso amministrativo che noi abbiamo per le nostre leggi, cioè il Consiglio di Stato, nel 1896 con un parere che come sempre gli fa onore, ha dimostrato che la legge del 1893 non ha avuto esecuzione, perchè la costituzione dei Consorzi non è obbligatoria. Quindi onor. Borgnini, con questi precedenti io mi trovo, come dissi, in buona compagnia.

Non dirò di ciò che avviene al Ministero dei lavori pubblici per le domande di sollecitazioni di prefetti e di Consigli comunali, non che per le statistiche, di cui ho parlato testè; ma mi permetto di osservare, con tutta la deferenza dovuta all'autorità del senatore Borgnini, che noi siamo proprio nel campo di un *ius receptum*.

I Consorzi irrigatori non sono obbligatori? I Consorzi per le bonifiche, per le quali occorrono centinaia di milioni, non sono obbligatori?

Il relatore diceva l'altro ieri con molta perspicacia che in alcune provincie non vi è bisogno dell'obbligatorietà dei consorzi, perchè sono abituate all'idea del consorzio per effetto di tradizione.

In queste provincie le classificazioni delle opere avvengono senza bisogno dell'obbligatorietà.

Ma vi sono altre provincie, in cui i consorzi non sono tradizionali, e sono quindi difficili a costituirsi.

Non ostante che il principio del consorzio obbligatorio esista nelle leggi del 1865 e 1893, i consorzi non si poterono mai costituire. E così, nonostante che il Governo abbia dichiarato quali siano le opere di terza categoria la loro esecuzione resta lettera morta, e fu ben detto dal senatore Gadda e dal senatore Carle che noi siamo in questione di difesa della proprietà, non già di confisca.

E proprio così, onorevole Borgnini. Con questo progetto di legge cosa s'intende di fare?

Basta leggere l'art. 1 per dire che trattasi di difesa della proprietà; perchè tutti i fiumi e torrenti non sistemati sono quelli che con piene straordinarie e momentanee portano dappertutto la miseria e lo squallore, rovinando vigneti, oliveti, ecc., e che producono poi anche la rovina delle strade, ferrovie ed altro.

E già che ho parlato di ferrovie mi permetto di far rilevare al senatore Borgnini, che ciò che è detto nel primo articolo di questo progetto non è che la copia perfetta di ciò che si dice nell'art. 96 della legge del 1893; non vi sono novità.

Fu detto che nella lettera *a* dell'art. 1 si dice che queste opere hanno lo scopo di difendere le ferrovie, le strade d'interesse pubblico ed altri beni demaniali delle provincie e dei comuni, e si chiedeva il perchè si veniva con questa legge a caricare sui proprietari le spese di quelle opere le quali sono destinate a difendere queste ferrovie, strade, ecc., d'interesse pubblico.

Bisogna leggerlo tutto l'articolo, egregi signori.

Come ho già detto, prima di tutto questo articolo non è che la riproduzione di ciò che dice l'art. 96 della legge del 1893.

Ma poi non sono le opere di terza categoria destinate alla difesa esclusiva delle ferrovie, o delle strade d'interesse pubblico.

No, onor. senatore Borgnini, le accennate difese, costituiscono uno dei caratteri perchè un'opera possa essere dichiarata di terza categoria.

Io poco fa dicevo: qui si tratta della sistemazione dei fiumi e dei torrenti montani; succede che le loro piene distruggono anche le ferrovie e le strade nazionali e tutti i beni che si trovano a valle, ed allora le amministrazioni da cui dipendono le ferrovie, le strade ecc. sono chiamate a contribuire; di qui un vantaggio sui proprietari interessati che hanno un contributo dalle dette Amministrazioni con un rilevante aiuto nelle spese. Quindi non è già che si facciano i lavori per difendere la sola ferrovia, ma questa avrà per conseguenza anch'essa una difesa, e così le strade nazionali, provinciali o comunali, le quali avranno pure una difesa dal torrente che più non straripa, che più non distrugge i piani sottostanti.

Che cosa poi dice la lettera b) dell'art. 1 del disegno di legge?

« b) migliorare il regime di un corso d'acqua che abbia opere classificate in 1^a o 2^a categoria ».

Tutti sappiamo che i grandi fiumi, i grandi corsi d'acqua di 1^a e 2^a categoria per lo più ricevono le piene dai torrenti disordinati e poi alla loro volta straripano portando da per tutto la devastazione; e ciò avviene perchè non sono sistemati i bacini montani cioè i fiumi e torrenti che sono a monte di queste opere di 1^a e 2^a categoria.

Ed infine vi dice la lettera c) dello stesso articolo:

« c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasione di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare rilevante danno al territorio di uno o più comuni, o producendo impaludamenti, possano recar danno all'igiene o all'agricoltura ».

Dunque non sono opere di grande interesse nazionale per cui debbano essere tutte a carico dello Stato; sono di interesse certamente più o meno maggiore, ma non sono d'interesse nazionale.

In altri termini le ferrovie, le strade rotabili, i beni demaniali, i beni dei comuni e delle provincie non sono che dei coefficienti per contribuire nella spesa.

Ma qui, come diceva l'onor. Gadda, non si tratta, come nei consorzi irrigatori o di bonifica, di migliorare la proprietà, di ottenerne un lucro, *de lucro captando*, usando una parola familiare all'onorevole Borgnini. Si tratta invece di difendere la proprietà, si tratta de

damno evitando, perchè colla difesa dei torrenti che straripano si difende la proprietà limitrofa ad essi, e le spese non sono grandiose, benchè anche su di esse si sia esagerato.

In generale le opere di terza categoria non importano grande spesa, si tratta di sistemare con briglie e piccoli argini dei torrenti montani. Dirò poi, che la sistemazione dei fiumi e dei torrenti montani giova alle bonifiche, anzi ne è un complemento, poichè non otterremo mai complete bonifiche se lasceremo che i torrenti montani ed i fiumi dilagando rovinino l'opera fatta.

Or ora il Senato ha approvato la legge per sussidi ai danneggiati dalle alluvioni del 1899; permetta onor. senatore Borgnini, io sono stato a visitare la provincia di Salerno e ho visto che là dove i monti erano brulli ed i torrenti straripavano di qua e di là, non c'era che devastazione e morte. Viceversa dove qualche torrente era sistemato e qualche montagna era coperta di piante nulla è avvenuto.

E quando parlo di alluvioni dirò che il Governo è obbligato a chiedere quasi ogni anno l'autorizzazione di spese per sussidi ai danneggiati. L'anno passato furono quelle della Calabria e della Sardegna, quest'anno sono state quelle di Salerno e di Avellino. E se noi non provvediamo anticipatamente con queste minori spese alle sistemazioni di fiumi e di torrenti, noi ci prepareremo ancora dei gravi danni.

È il vero caso di dire, con una piccola spesa si guadagna moltissimo, poichè si evitano danni futuri.

Ho detto che questa legge non innova nulla su quella del 1893 per quanto riguarda la natura e la classificazione dell'opera. Qual'è la parte innovativa di questa legge? È solo la costituzione di consorzi che la prima legge lasciava alla iniziativa privata, la quale però non ha dato nessun risultato. Questa legge li rende invece obbligatori.

E vengo alla seconda parte, cioè alla mancanza di garanzie. In verità io, quando sentivo la voce autorevole dell'onor. senatore Borgnini parlare di questa mancanza di garanzie, mi sono sentito proprio umiliato, ed ho voluto rileggere gli articoli del disegno di legge, perchè mi pareva cosa immeritevole dire che non ci fossero garanzie.

Si dice dal senatore Di Camporeale, ed io ho segnate le sue parole: « I proprietari, senza essere intesi, senza saper nulla, senza nessuna rappresentanza, come possono difendersi? » E in verità se queste cose fossero, io non so come si potesse presentare dinanzi a voi un disegno di legge simile. Ma non è così; ed io in brevi termini vi dimostrerò con questa legge e con quella del 1865 e 1893 alla mano, che le cose dette sono del tutto diverse dalla realtà.

Ma esaminiamo queste garanzie. Ben diceva il senatore Gadda, le garanzie degl'interessati stanno nel procedimento per la classificazione delle opere di 3^a categoria.

Il progetto di legge attuale, come parecchie volte si è detto, per questo riguardo non diversifica dalla legge del 1893, stabilisce che il decreto reale di classificazione venga fatto dopo sentiti i Consigli comunali ed i Consigli provinciali; ma crede il senatore Borgnini che soltanto questo basti per emettere il decreto?

Non basta, perchè dopo le deliberazioni dei suddetti Consigli, deve essere promosso il parere della Commissione compartimentale dei torrenti, e dopo ciò, se vi sono opposizioni alla classificazione, viene sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed anche quello del Consiglio di Stato in sede consultiva.

Per quanto riguarda le Commissioni compartimentali, dirò al Senato, che esiste un decreto reale del 28 dicembre 1893, controfirmato dal nostro illustre presidente, il quale in ogni compartimento del Genio civile creò una Commissione, che è composta dall'ispettore del compartimento, dall'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile, dall'ispettore capo del Regio Ispettorato generale delle strade ferrate, da un ingegnere delle miniere, da un ispettore forestale, e da un ingegnere del servizio manutenzione delle strade ferrate, e ciascuna di queste Commissioni deve dare il suo parere sulle domande di classificazione e sui progetti di consorzi e su tutte le opere idrauliche di 3^a categoria.

La Commissione, stabilisce il decreto all'articolo 4, deve esaminare le condizioni di luogo, studiare le opere necessarie per la sistemazione forestale ed idraulica dei bacini idrografici dei corsi d'acqua che interessano il territorio del compartimento, esaminare i progetti compilati od in corso di compilazione e pre-

sentare le sue proposte tracciando una specie di programma.

Dunque non basteranno i Consigli comunali, non basteranno i Consigli provinciali, ci vuole anche la Commissione per il compartimento, e se vi sono opposizioni vien sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Soltanto dopo tale procedimento viene emesso il decreto reale di classificazione.

In seguito viene qualche altra cosa che riguarda più specialmente i privati proprietari, cioè viene la compilazione dell'elenco degl'interessati, di cui all'art. 3 del progetto di legge.

Qui io non ho bisogno di leggere l'art. 3, basta dire che l'elenco generale degl'interessati, cioè dei proprietari, deve restare affisso insieme con una copia del decreto di classifica per quindici giorni all'albo pretorio del comune, dandosi di ciò partecipazione agli aventi interesse mediante pubblici manifesti da affiggersi in tutti i comuni interessati.

Spirato il termine dei quindici giorni, il sindaco riunisce l'assemblea degl'interessati per deliberare sullo statuto ed eleggere le cariche.

Qui appunto richiamo la vostra attenzione: eleggere le cariche significa aver la propria rappresentanza che si asserisce negata a questi interessati, ed inoltre la deliberazione dell'assemblea degli interessati deve essere omologata dal prefetto, al quale spetta anche di decidere sulle questioni e pendenze che fossero insorte.

Tutto questo riguarda gl'interessati, ed è stabilito, come dicevo, nell'articolo 3 sul quale io richiamo novellamente l'attenzione del Senato. E quello che si stabilisce in questo articolo 3 è anche un *ius receptum* già sanzionato nella legge del 1865, articoli 111 e 112 che restano in vigore.

Io davvero stancherei la pazienza del Senato se volessi leggere questi articoli. Essi parlano appunto della costituzione e dell'organizzazione del Consorzio; onde le disposizioni del disegno di legge in discussione non sono cose nuove. Gl'interessati hanno quei diritti che avevano con le leggi del 1865 e del 1893. Ma non basta. Io ho parlato delle garanzie che riguardano la classificazione delle opere, la compilazione degli elenchi, la formazione dello statuto e del Consiglio d'amministrazione, cioè le elezioni delle cariche consorziali.

Ma vi è ancora qualcosa di più; vi è la compilazione dei progetti, la quale viene affidata a persone nominate dal Consorzio e le opere progettate son discusse dal Consorzio stesso. Infine i progetti deliberati dal Consorzio debbono venire approvati dal Ministero a norma dell'art. 4.

Si arrestano qui le garanzie? No.

Vi è la determinazione del perimetro consorziale e la determinazione delle quote. Contro queste è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, e poscia alla IV Sezione del Consiglio di Stato di cui parlerò tra breve.

Dunque voi trovate che la determinazione del perimetro del territorio consorziale soggetto al pagamento e la determinazione delle quote, sono approvate con decreto ministeriale, art. 5 di questo progetto di legge, e poi sono ammessi ricorsi alla Giunta provinciale amministrativa ed alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

Oltre di ciò abbiamo l'art. 13 che riguarda tutti i ricorsi, onor. Borgnini. Io mi permetto di leggere l'articolo:

« Contro i Decreti Reali di classificazione di un'opera di 3^a categoria è ammesso il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, a termini dell'articolo 24 della legge 2 giugno 1889, n. 6166.

« Sui ricorsi per il riparto provvisorio delle quote di cui all'art. 5 decide definitivamente la Giunta provinciale amministrativa.

« Sui ricorsi prodotti contro i decreti ministeriali che rigettino la domanda di classifica e su quelli prodotti contro la determinazione del perimetro dei beni interessati e la ripartizione delle quote definitive, sarà provveduto per Decreto Reale, udita la Commissione centrale di cui al precedente art. 4, salvo sempre il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, secondo il mentovato art. 24 ».

Quindi il dire che in questo progetto di legge mancano le garanzie a favore dei proprietari interessati non mi pare, nè è esatto.

Il senatore Borgnini diceva che noi facciamo a meno dell'autorità giudiziaria. Ed io rispondo che qui si tratta, come ho detto, di un *iuris receptum*. Noi non andiamo all'autorità giudiziaria per questioni tecniche, ma andiamo al Consiglio superiore dei lavori pubblici, e al Consiglio di Stato in sede consultiva. Così si

è fatto per le opere di 1^a e 2^a categoria; così si è fatto per i Consorzi irrigatori e per le bonifiche.

Il senatore Borgnini diceva che basta il Codice civile. Il Codice civile - egli me lo insegna, perchè in questo io sono suo discepolo - all'articolo 539 parla di conservazione di sponde e di argini interessanti pochi frontisti, non già di opere d'interesse più esteso e generale come sono quelle di 3^a categoria.

Anzi, se io avessi bisogno di un altro argomento, riguardo alla obbligatorietà di Consorzi, lo chiederei appunto al citato articolo del Codice civile, perchè esso impone ai proprietari l'obbligo di contribuire nelle spese per la conservazione delle sponde e degli argini che fronteggiano e difendono la loro proprietà. Dunque mi sorregge questo articolo, al quale si richiama pure la legge del 1893 nell'art. 101 che resta in vigore. In esso infatti è detto al terzo comma: « Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, salvo ad essi il diritto di fare concorrere gli altri interessati, secondo le leggi civili, le opere di sistemazione e difesa non comprese nelle categorie precedenti, pei corsi d'acqua di qualunque natura ».

E così io avrei compiuto il mio ragionamento e dimostrato quale è il procedimento che si segue nella classificazione delle opere in terza categoria e nella costituzione dei consorzi obbligatori che le riguardano, nonchè le garanzie che abbiamo nei diversi stadi, dai primi, consultivi, all'ultimo della quarta sezione del Consiglio di Stato.

Ma vi è ancora un'altra garanzia che io chiedo al Senato di rammentare. La maggior garanzia a mio parere sta nel fatto che lo Stato deve pagare il terzo della spesa delle opere. Ora come volete che il Governo possa classificare opere in terza categoria ed aggravarne i progetti, se non quando le abbia riconosciute veramente interessanti ed utili?

Dovendo l'amministrazione dello Stato contribuirvi per un terzo, essa vedrà prima molto bene se l'opera vale la pena di essere fatta o no.

Io credo di avere così dimostrato come le accuse del senatore Borgnini non possano infirmare, a mio avviso, questo progetto di legge.

E vengo ora agli emendamenti.

Anzitutto debbo ringraziare da una parte gli onorevoli Di Camporeale e Vitelleschi, i quali non hanno attaccata la legge in quel modo che l'ha attaccata l'onor. Borgnini.

L'onor. Borgnini l'ha combattuta, come diceva, da capo a fondo. Gli onorevoli senatori Vitelleschi e Di Camporeale dicono che questa legge è utile ma che deve essere migliorata.

Ma io domando a me stesso: sono veramente miglioramenti gli emendamenti presentati dall'onor. Di Camporeale? Questi emendamenti mi pare che si riducano a due punti: 1° che la classificazione non possa aver luogo se non in seguito al parere conforme del Consiglio provinciale; 2° che la domanda d'ufficio per classificazione debba essere fatta dal prefetto sentito l'ufficio del Genio civile e la Commissione centrale di cui all'art. 4.

Per quanto riguarda il parere conforme del Consiglio provinciale, il progetto di legge è perfettamente identico alla legge del 1893, la quale all'art. 102 dice:

« Le spese delle opere di cui all'art. 96 sono obbligatorie per tutti gli interessati quando il Governo uditi i Consigli provinciali e comunali abbia stabilito per decreto reale la classificazione di dette opere in terza categoria ».

L'onor. Di Camporeale vorrebbe invece che si dicesse sul conforme parere del Consiglio provinciale.

In verità non posso, giusto quanto ha pure osservato il vostro Ufficio centrale, accettare questo emendamento.

Tralascio di dire come sia costituito il Consiglio provinciale, ed osservo che sebbene io lo ritenga il maggior corpo elettivo della provincia e che in esso si abbiano elementi che rassicurino, tuttavia nel caso delle classificazioni in terza categoria, deve venire interpellato in via consultiva e non altrimenti, ed in tal senso non si può prescrivere che il Governo debba uniformarsi al parere del Consiglio provinciale, poichè ciò equivarrebbe a lasciare ogni decisione al Consiglio provinciale e non più al Governo.

Trovo inoltre gravi le osservazioni fatte dall'onor. senatore Gadda quando diceva: Badate che i consiglieri provinciali sono nominati per mandamento, e potrebbe avvenire una coalizione per cui un'opera non forse necessaria, sia dal Consiglio dichiarata tale da classificarsi in

3^a categoria mentre poi giovi soltanto a qualche mandamento.

Nel qual caso il Consiglio provinciale non offrirebbe alcuna garanzia.

Adottandosi l'emendamento del senatore Di Camporeale, anche l'obbligatorietà del consorzio, dipenderebbe dal Consiglio provinciale e non dagli interessati, dal Consiglio comunale e dal Governo, il quale dopo tutto è il maggiore contribuente.

Io trovo che questo emendamento dell'onor. Di Camporeale sarebbe di nocumento alla legge e non offre alcuna garanzia, facendo dipendere da una maggioranza, che può anche essere di coalizione, la costituzione o no d'un consorzio e la classificazione di un'opera di terza categoria.

Quanto al secondo emendamento debbo subito osservare che non mi sembra necessario. Praticamente infatti anche ora ogni provvedimento d'ufficio parte dal prefetto. È da lui perciò che può venir fatta la proposta per la classificazione di un'opera di terza categoria, e, trattandosi di cosa tecnica, è ben naturale che esso abbia innanzi tutto ad interpellare il locale Ufficio del genio civile. Nè vedo la necessità di sentire la Commissione centrale, perchè, trattandosi di accertamento di condizioni tecniche e d'interessi locali, sono in primo grado più competenti a conoscerne le autorità locali, e cioè il prefetto, l'Ufficio del genio civile e la Commissione compartimentale per la sistemazione dei torrenti, Commissione della quale ho già parlato e che deve sempre essere sentita sulle domande o proposte per classificazione di opere di terza categoria.

Io concludo quindi pregando il Senato di non voler accettare questi emendamenti.

E soggiungerò, come vi diceva l'onorevole senatore Gadda ed il relatore dell'Ufficio centrale che nel Regolamento per l'attuazione di questa legge potranno ben venire dettate più particolari norme in proposito, e prescriversi anche che il prefetto debba presentare la sua proposta dopo sentito il locale Ufficio del genio civile.

È una cosa così naturale che non vi è bisogno di stabilirla nella legge.

Detto questo, io ho esaurito per quanto mi è stato possibile, il mio compito, e prego il Senato di votare l'articolo primo.

BORGNINI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGNINI. Avendo visto che l'onorevole ministro dei lavori pubblici si è compiaciuto di rivolgere ripetutamente la parola a me, avrei bisogno di fare una dichiarazione.

Intendendo di parlare il meno possibile, per non abusare della benevolenza del Senato, su questo articolo non avrei più domandato la parola; però sarebbe stato mio intendimento di chiederla sull'art. 2. Ora chiedendo adesso la parola per rispondere alle osservazioni dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, mi troverei poi nella condizione di dover chiedere la parola un'altra volta per parlare sull'art. 2.

Perciò io pregherei l'onorevole presidente di volermi dire se non vi è alcuna difficoltà che io rimandi alla discussione dell'art. 2 la esposizione di quelle osservazioni che vorrei fare su di esso, aggiungendovi quelle che mi permetterei di sottoporre all'attenzione del Senato in risposta alle cose dette dall'onorevole ministro dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Io me ne rimetto interamente alla discrezione dell'onorevole senatore Borgnini.

BORGNINI. Allora parlerò sull'art. 2.

DI CAMPOREALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI CAMPOREALE. L'onor. ministro dei lavori pubblici ha dichiarato di non poter accettare l'emendamento da me proposto a questo primo articolo, ed ha detto le ragioni di questo suo rifiuto, ma debbo confessare che i motivi addotti a giustificazione del suo rifiuto non mi hanno grandemente convinto.

La maggior critica da me fatta all'art. 1° ed a tutto il progetto, sta nella mancanza di garanzie pei proprietari ai quali si attribuisce un terzo della spesa occorrente per i lavori.

Il ministro dice che ciò non deve preoccuparci perchè questa non è una legge di confisca, ma di conservazione, non è una legge contro la proprietà ma a beneficio della proprietà. Io non dubito che questa sia l'intenzione di chi ha proposto la legge, ma credo e temo che gli effetti di questa legge in certi casi avranno più il carattere della confisca che non quello della tutela.

Il ministro aggiunge che non è esatto il dire che i proprietari non hanno garanzie e dice che è consentito il ricorso alla IV Sezione del Con-

siglio di Stato per quanto riguarda i decreti di classificazione delle opere di terza categoria.

Ma quale può essere, in questa materia l'efficacia del ricorso alla IV Sezione?

Questo ricorso non può avere per effetto di provocare l'esame della IV Sezione sopra un problema d'indole essenzialmente tecnica. La IV Sezione potrà esaminare se sono state eseguite tutte le formalità prescritte dalla legge, ma non potrà entrare in merito e giudicare se un tale argine sia o non sia necessario, e ciò per difetto di competenza tecnica, per la natura stessa della cosa. A questa garanzia il ministro dà un gran valore, mentre a me pare che ne abbia uno minimo.

In sostanza, parliamoci chiaro, la decisione sulla opportunità della classifica di una determinata opera in terza categoria è deferita al Ministero dei lavori pubblici; devono bensì essere sentiti Consigli comunali e provinciali, ma in sostanza la decisione spetta esclusivamente al ministro dei lavori pubblici.

Quanto ai proprietari hanno un solo diritto ed è quello di pagare, ma per il resto non hanno voce in capitolo; non sono interpellati e non hanno modo di far valere le loro ragioni.

Debbono pagare e tacere!

È al ministro dei lavori pubblici, senza vincoli e contratti, cui è esclusivamente affidata la tutela di questi proprietari.

Ora, signori, è vero che il ministro dei lavori pubblici vi dice: ma la migliore delle garanzie l'avete nel fatto che lo Stato assume una parte delle spese occorrenti. Non è presumibile che lo Stato, che non ha molti mezzi, decreti un lavoro senza che gravi ragioni militino in suo favore. Ma io vi prego di dare uno sguardo alla carta d'Italia e troverete delle migliaia di strade ferrate, di strade di lavori di ogni genere sorte e specie che sono state decretate dal Ministero dei lavori pubblici e per le quali credo che sarebbe eccessivamente difficile trovare altra ragione di essere se non nel campo politico o elettorale, in qualche desiderio d'ingraziarsi qualche grosso eletto o qualche grosso elettore...

PRESIDENTE. Speriamo di no.

DI CAMPOREALE. ...di guisa che io esito ad affidare la tutela esclusiva degli interessi dei proprietari al ministro dei lavori pubblici, e di lasciargli facoltà di potere gravare le proprietà

private di un forte onere che, come è prescritto nell'articolo 9, crea vincolo perpetuo sopra le proprietà private, e ciò tanto per quanto riguarda l'esecuzione dell'opera, quanto per la sua manutenzione e conservazione, in perpetuo.

Ora è possibile che questo si possa fare dando senza efficace controllo, così larghi poteri al ministro dei lavori pubblici? I precedenti ai quali ho accennato affidano che così operando si faccia opera prudente? A me pare di no.

Ma si invoca la legge del 1893. La legge del 1893 non stabiliva l'obbligatorietà dei consorzi creata da questa legge. Ed è naturale che oggi si chiedano maggiori e ben diverse garanzie. Allora si lasciava la facoltà di entrare o no nel consorzio, qui si obbliga ad entrarvi.

Parmi dunque che le ragioni esposte dall'onor. ministro dei lavori pubblici non siano tali da indurmi a ritirare l'emendamento che ho proposto.

Non dico che il parere obbligatorio del Consiglio provinciale sia per se stesso una assoluta garanzia e corrisponda intieramente al bisogno, ma è almeno un primo passo, è meglio che niente, e credo che, proseguendo nell'esame dei successivi articoli di questa legge, qualche altra garanzia si potrà trovare a cautela dei proprietari.

Riguardo alla domanda fatta di ufficio per la classificazione in 3^a categoria io osservo all'onor. ministro questo, che quando non sia stata presentata una domanda di iscrizione da alcuno di coloro che sono autorizzati a farlo in base all'articolo 1^o cioè da nessun Consiglio provinciale, da nessun Consiglio comunale, da nessuno dei proprietari, la presunzione è che quest'opera non sia affatto necessaria perchè in caso contrario uno qualunque di questi interessati avrebbe preso l'iniziativa.

Quindi, io a rigor di logica, sarei indotto a chiedere che fosse soppressa la facoltà di promuovere di ufficio l'iscrizione in 3^a categoria. Ma, se non si vuole arrivare fin lì, almeno circondiamo questa iniziativa di maggiori cautele, come quelle di consultare o la Commissione centrale o, se vuoi, il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Mi pare che chiedo ben poco. E con questo, dolente che il ministro non accetti il mio

emendamento, prego il Senato di volere essere verso di esso più indulgente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Gadda che l'ha chiesta.

GADDA, *dell'Ufficio centrale*. Vorrei sperare che il collega Di Camporeale avesse a persuadersi come il suo emendamento non sia opportuno. Esamini bene le eccezioni fatte alla sua proposta dal Governo e ripetutegli dall'Ufficio centrale.

Egli ha maggior fiducia nel voto del Consiglio provinciale, che in quello del Ministero dei lavori pubblici che promuove il decreto reale di costituzione dei Consorzi.

Questo suo concetto mi pare proprio erroneo. Molte opere pubbliche, dice il senatore Di Camporeale, furono ideate per interessi locali, per influenze parlamentari che il Governo ha subite. Ora a me sembra che nel caso concreto ciò non possa avvenire. Qui si tratta di lavori di una determinata zona, che interessano le persone le quali sono chiamate esse a costituire un Consorzio per eseguirli e mantenerli.

Quale influenza potrà subire il Governo se non quella di aiutare i proprietari a fare le opere di difesa che i proprietari di terreni non potrebbero fare da soli. Proprio, se vi fosse pericolo di influenze indebite, tale pericolo minaccerebbe non i proprietari ma lo Stato chiamato a concorrere in opere che sono destinate alla difesa delle terre di proprietà privata.

Il concetto della legge è che l'iniziativa, per quanto è possibile, si lasci agli interessati.

Io faccio poi osservare al senatore Di Camporeale che il Governo dà un giudizio illuminato dai suoi uffici tecnici. Nel caso concreto poi ha una Commissione speciale di persone competenti che gli dà consiglio, e quindi non possiamo supporre che questa suggerisca al Governo disposizioni arbitrarie e capricciose.

Lo Stato interviene nella spesa, perchè deve tutelare degli interessi che hanno sempre anche un carattere di pubblica utilità.

Perchè vuole il senatore Di Camporeale tagliare fuori lo Stato che interviene per un terzo della spesa?

Lo Stato, che rappresenta gli interessi generali, non dovrà poter portare il proprio giudizio, mentre deve essere per sua natura il giudice più imparziale, come è il più illuminato? Coll'esigere il voto conforme del Consiglio

provinciale, si esclude il Governo dal giudicare e lo si rende un ufficio di pura esecuzione degli ordini di un corpo morale che non dà parere, ma impone.

Si vede che ieri non ho avuto la fortuna di farmi comprendere.

Credeva aver dimostrato che il voto conforme della provincia è un pericolo, trattandosi di lavori di 3ª categoria, ossia di quelle riparazioni ai torrenti che, trascurate, lasciano irrompere nei grandi fiumi le piene, che poi rendono gravosissime le opere delle altre categorie 1ª e 2ª, le quali devono alla loro volta difendere estese pianure.

Il volere nelle opere di 3ª categoria il voto conforme della provincia per costituire il Consorzio, è volere il voto di un ente che nella maggior parte dei casi ha una maggioranza che ha un interesse contrario alla spesa.

Lo creda il Senato che, in novanta casi sopra cento, un Consorzio per lavori di 3ª categoria rappresenta una minima parte degli interessi provinciali. Tutti coloro che sono chiamati a sostenere una spesa della quale non risentiranno vantaggio voteranno contro.

Il voto del consiglio provinciale non deve quindi essere che consultivo, un voto di istruzione che metta il Governo in grado di conoscere il pro e il contro, ma non potrebbe senza pericolo essere voto deliberativo. Obbligando a costituire il consorzio soltanto dietro il voto favorevole della provincia si impedirebbe nella maggior parte dei casi la costituzione del consorzio, dando la decisione ad un corpo che quasi sempre non vi ha interesse, onde la maggioranza provinciale non si preoccupa che di evitare la spesa, dovendo tenersi presente che la provincia interviene per un sesto nella spesa.

Io domando ai miei colleghi: Nelle opere comunali darestes voi l'obbligo al Governo di approvarle dietro il voto favorevole del Consiglio provinciale?

Questo credo non sia mai passato per la mente di nessuno.

Ora nel caso concreto si tratta di qualcosa di simile; anzi, di solito, il consorzio rappresenta un interesse anche minore di quello di un comune; ed anche rappresentando, in qualche caso, un interesse maggiore, non giungerà quasi mai ad essere un vero interesse dell'intera provincia.

E quindi se non diamo gli interessi dei comuni a decidere alle provincie, poichè dobbiamo farlo nei consorzi?

Abbiamo poi il concorso dello Stato per una parte maggiore di quella provinciale, ossia per un terzo della spesa e non sarebbe giusto vincolare il suo giudizio al consenso di chi spende meno. Pensiamo agli interessi generali, perchè gli interessi particolari sanno di solito tutelarsi bene da sè.

Non dimentichiamo poi che tutta la procedura per costituire i Consorzi è una garanzia per gli interessati.

Questa legge non abolisce la procedura prescritta nella legge del marzo 1865 per costituire i consorzi.

Queste parole io le dirigo principalmente all'onor. senatore Borgnini.

La procedura tracciata dalla detta legge generale per le opere pubbliche non è abolita da noi colle legge ora proposta.

Questa vuole che il primo passo dei promotori sia quello di presentare un progetto che di solito è opra dei maggiori interessati o del comune o dello Stato. Tali progetti pur troppo sono quasi sempre suggeriti dai danni subiti per qualche alluvione, onde la loro utilità si è costretti a toccarla con mano perchè si è toccato il danno. Allora questo progetto che si deve eseguire in consorzio viene pubblicato e colla pubblicazione di esso viene pure pubblicato il perimetro del proposto consorzio, la classificazione di tutti gli interessati, a norma del loro maggiore interesse, ed il riparto della spesa; e di tutte queste informazioni sono avvertiti gli interessati i quali vanno a vedere, a prenderne cognizione e occorrendo nella riunione degli interessati che dee aver luogo, fanno le opposizioni, che si decidono in via amministrativa.

Se gli interessati di tutto ciò non si curassero, non avrebbero che a dolersi di loro stessi. E questi progetti che sono principalmente tecnici il nostro collega Borgnini vorrebbe che fossero portati, in caso di opposizione, davanti ai tribunali!

Ma è possibile una pretesa meno pratica di questa che vorrebbe portare davanti ai tribunali un progetto tecnico perchè venga deciso se risponde ai bisogni degli interessati, se il riparto è fatto in relazione ai diversi interessi,

se il perimetro, se la classificazione sieno esatti? Se non è questa una materia amministrativa, che cosa è pubblica amministrazione?

Davanti a queste considerazioni io vorrei pregare gli onor. proponenti l'emendamento, a non voler insistere. Ad ogni modo poi prego il Senato a voler respingere un emendamento che manderebbe a monte tutto il concetto della legge. Torno a ripetere, se il voto della provincia dovesse imporsi, e la decisione per la obbligatorietà dovesse essere conforme a quel voto, 90 casi su 100 i consorzi non avrebbero luogo.

VITELLESCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLESCHI. Io non avrei ridomandato la parola su questo articolo se non vi fossi stato chiamato dalla calda perorazione del collega Gadda, la quale mi fa proprio dubitare della utilità delle discussioni le quali riproducono dalle due parti gli stessi argomenti, non tenendo nessun conto delle confutazioni.

Per cui è d'uopo sempre ricominciare e con lo stesso effetto.

Io non insisterò sulle ultime cose dette dal senatore Gadda delle quali vi sarà occasione a parlare in altri articoli e per conseguenza non voglio ripetermi.

Per ora mi fermo alla questione della provincia. Ma nella materia della quale ci occupiamo di chi sarebbe la competenza, se non dell'amministrazione provinciale?

Chi fa le strade e si occupa di tutti i lavori pubblici d'una regione? La provincia.

Ora il senatore Gadda dice che questa appunto non ha voce in capitolo, e che ha più importanza il Governo.

Ma egli dimentica che il Governo è quello che fa il decreto reale, quindi, se volete stabilire un controllo per la difesa dei diritti degli abbandonati o danneggiati dalle disposizioni nel decreto contenute, dovete cercarlo altrove.

E dove cercarlo se non nell'amministrazione che rappresenta gl'interessi locali?

Questo povero emendamento a cui ci siamo ridotti per transazione (e disgraziatamente vi è sempre torto nel transigere, perchè le transazioni non servono che per dare argomenti agli avversari per combattere le più giuste domande) e che rappresenta il meno che si possa chiedere, anche questo emendamento, dico, ci viene contestato. Che cosa può chiedersi di

meno per quelle opere pubbliche che sono proprio la materia di cui si occupa la provincia, che si abbia il suo beneplacito prima che siano imposte a tutti i suoi abitanti?

Il Governo non è per me una garanzia perchè è lui che fa il decreto reale e anche perchè l'esperienza m'insegna che i suoi giudicati non sono sempre i migliori.

Mi si risponde che è il Governo che paga, ma esso paga coi danari degli altri, ed abbiamo veduto la quantità di lavori e di miliardi di debiti di cui esso ha regalato il paese.

Ora, non è troppo dimandare che per fare nuovi lavori e imporre nuovi debiti ad una regione non basti l'avviso del primo arrivato, ma sia almeno approvato da un corpo costituito, che sarà quello che sarà, ma che ufficialmente è il prodotto dell'elezione degli abitanti di quella regione.

È sempre una garanzia. Del resto il Senato voterà come crederà: ma è mestieri che sappia che con questo modesto emendamento si aprirebbe la via alla correzione di questa legge, e che sotto gli argomenti dell'onor. Gadda si nasconde il desiderio che la legge non si modifichi. E l'obbiezione non si muove pel valore del voto del Consiglio provinciale, ma perchè non si vorrebbe far nulla.

Ora io, a questo sistema di portare al Senato delle leggi molto gravi, col sottinteso che non si debbano modificare, non mi so adagiare. In questo caso io domando: che cosa ci sta a fare il Senato?

Questa legge per noi è molto pericolosa; a voi pare buona, ma fra i due opposti si poteva cercare un termine medio ed emendare la legge in modo che soddisfi ai vostri desideri, senza offendere certi diritti e certi interessi che per noi sono sacri.

Ora ci si nega questo. Dite almeno la verità: non è che v'importa del voto della provincia, ma non volete nessuna modificazione alla legge. A noi quindi non resta che votare contro; saremo probabilmente in pochi, ma rappresenteremo una protesta contro questo sistema di portare in Senato delle leggi con il preconetto di doverle approvare quali ci vengono presentate, solo perchè non siamo la Camera elettiva, ma siamo il Senato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Possiamo ora venire ai voti. Il punto di contesa, come il Senato ha udito, ri-

guarda l'ultimo inciso dell'art. 1 sul quale il senatore Di Camporeale presenta due emendamenti.

Il primo emendamento, come già ho detto, consiste in questo: che per la iscrizione delle opere di 3ª categoria il testo presentato dal Governo dice: « Si provvederà con decreto reale sentito il Consiglio comunale e provinciale ». Il senatore Di Camporeale, insieme ad altri proponenti, vorrebbe che, invece di dire: « i Consigli comunali e provinciali » si dicesse: « il Consiglio comunale sul parere conforme del Consiglio provinciale ».

SORMANI-MORETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SORMANI-MORETTI, *relatore*. Non voglio ripetere quanto è stato detto da me e, meglio ancora, da altri che hanno in questo dibattito interloquuto. M'importa solo far notare che la parola *conforme* la quale vorrebbe aggiunta, pel proposto emendamento, al « voto del Consiglio provinciale » riuscirebbe a prescrivere una condizione nuova, in opposizione e contraria ad ogni tradizione amministrativa, perchè non v'ha, per quanto mi ricordi, simile esigenza in veruna altra legge, neanche per le questioni od i casi più gravi di separazioni, di riunioni o di modificazioni nelle circoscrizioni dei comuni o delle provincie.

Il Governo dovrà ponderare colla massima deferenza, avere certo ogni riguardo al voto che, ricercato sempre, pronunciare deve, circa la classificazione delle opere idrauliche, un corpo autorevole qual è il Consiglio provinciale; ma il richiedere che questo voto sia proprio affermativo per poter emanare il decreto reale, o che, se negativo, valga come un voto assoluto a qualsiasi apprezzamento e conseguente azione governativa, mi pare prescrizione grave, eccessiva, dirò anzi, esorbitante l'ufficio ed il compito dei Consigli provinciali.

Imperocchè a me sembra che ciò corrisponda ad un'abdicazione in favore dei Consigli provinciali o ad una rinuncia da parte del Governo al potere e dovere suo di contemperare gli interessi di tutti.

Questo io dichiaro, anche a nome de' miei colleghi dell'Ufficio centrale, riguardo al primo punto dell'emendamento Di Camporeale che pertanto l'Ufficio non accetta. E poichè il se-

natore Di Camporeale ritirò il secondo punto dell'emendamento da esso lui già proposto, quanto al terzo ed ora secondo ed ultimo punto dell'emendamento medesimo, l'Ufficio centrale, d'accordo col senatore Di Camporeale nel concetto direttivo che l'inspirò, lo ritiene tuttavia materia regolamentare ed argomento quindi di cui naturalmente si terrà conto nel compilare il regolamento, per modo che neppure occorrerebbe avere dal Governo affidamento, ma che però l'Ufficio centrale in massima accetterebbe se formulato venisse in un ordine del giorno.

Non altro ora ho da aggiungere.

DI CAMPOREALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE. L'onor. relatore ha affermato che la obbligatorietà del voto conforme del Consiglio provinciale costituisce una innovazione pericolosa per il nostro dritto pubblico, e che in ciò non vi sono precedenti.

Io mi permetto di fare osservare che non più di tre giorni fa il Senato ha votato un progetto di legge nel quale a proposito dello scioglimento dei Consigli comunali, in certi casi il Governo non può deliberarli se non v'è il parere « conforme » del Consiglio di Stato....

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. In quel progetto si trattava di una proroga.

GADDA, *dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GADDA, *dell'Ufficio centrale*. Vorrei aggiungere una parola sola, questa è per evitare il pericolo di essere accusato di intransigenza dal mio amico Vitelleschi.

Io proprio non capisco: come desiderando che il presente progetto di legge abbia efficacia, si insista nell'emendamento!

Ora il senatore Vitelleschi accusa noi di non volere che la proposta legge abbia efficacia!

Quanto agli emendamenti nessuno ha detto che degli emendamenti non si possano accettare, ma certamente non questi ora proposti all'art. 1, che sono erronei. Quando sieno proposti emendamenti che portino vero miglioramento alla legge e allora verranno volentieri accettati.

Io non ho mai creduto che passasse per la mente di alcuno di noi d'imporre il progetto tal quale. All'Ufficio centrale non venne mai

questo pensiero; sarebbe una pretesa lesiva l'indipendenza del Senato. Noi vogliamo che il progetto abbia efficacia, e creda il collega Vitelleschi che questo è il nostro desiderio, e questa è la ragione della nostra insistenza.

PRESIDENTE. Vuol dire che sono tenaci gli uni e gli altri e ciascuno mantiene la sua opinione. (Si ride).

L'opinione del Senato si spiegherà col voto che sto per domandare.

Dunque il primo emendamento presentato dal senatore Di Camporeale e cioè di aggiungere le parole: « e sul parere conforme del Consiglio provinciale » non è accettato nè dal Governo, nè dall'Ufficio centrale.

Chi vuole approvare questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, l'emendamento del senatore Di Camporeale non è approvato).

Ora viene un secondo emendamento.

Mentre in fine dell'articolo 1 si dice: « e si provvederà anche di ufficio » il senatore Di Camporeale propone si dica: « la domanda di iscrizione delle opere di 3ª categoria potrà altresì essere promossa d'ufficio dal prefetto sul parere dell'ufficio del Genio civile e sentita la Commissione centrale presso il Ministero dei lavori pubblici di cui all'art. 4 ».

Chi approva questo secondo emendamento proposto dal senatore Di Camporeale abbia la bontà di alzarsi.

L'emendamento del senatore Di Camporeale non è approvato.

Rileggo l'intero articolo del progetto di legge e lo pongo ai voti:

Art. 1.

Appartengono alla 3ª categoria le opere da costruirsi ai fiumi e torrenti e loro bacini montani, non comprese fra quelle idrauliche di 1ª e 2ª categoria, e che insieme alla sistemazione del corso d'acqua abbiano uno dei seguenti scopi:

a) difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonchè beni demaniali dello Stato, delle provincie e dei comuni;

b) migliorare il regime di un corso di acqua, che abbia opere classificate in 1ª o 2ª categoria;

c) impedire inondazioni, straripamenti, cor-

rosioni, invasione di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare rilevante danno al territorio di uno o più comuni, o producendo impaludamenti, possano recar danno all'igiene o all'agricoltura.

Per la iscrizione delle opere in 3ª categoria, comprese quelle di rimboscamento e di rinsodamento dei terreni montani che alle opere medesime sono naturalmente collegate e coordinate, si provvederà con Decreto Reale, sentiti i Consigli comunali e provinciali, e in seguito a domanda diretta al Ministero dei lavori pubblici da uno o più comuni interessati o da tutti o da parte dei proprietari, o dalle Amministrazioni interessate, od anche di ufficio.

(Approvato).

Art. 2.

Gli interessati, riuniti in Consorzio, provvedono alle opere di cui al precedente articolo col concorso dello Stato, delle provincie e dei comuni interessati, nella misura stabilita dall'art. 97 della legge 30 marzo 1893, n. 173.

Le spese per le opere classificate nella 3ª categoria sono obbligatorie per tutti gli interessati.

Ha facoltà di parlare il senatore Borgnini.

BORGNINI. Martedì scorso io ebbi l'onore di esporre al Senato alcune mie considerazioni, per le quali mi sentiva molto perplesso a dare un voto favorevole a questo progetto di legge. E queste mie considerazioni esposi in modo specifico e chiaro.

Sperava qualche risposta dell'Ufficio centrale e veramente tanto il relatore, quanto qualche altro membro dell'Ufficio medesimo, mostrarono la intenzione di rispondermi, ma debbo dire che alle difficoltà e ragioni da me sollevate non ebbi alcuna risposta.

Oggi al contrario il ministro dei lavori pubblici, per bontà sua, si è a me specialmente rivolto, ed ha cercato di ribattere tutte le osservazioni e tutte le considerazioni da me fatte nella seduta di martedì.

Lo ringrazio della sua cortesia, e facendo a lui le mie repliche, intendo anche di rispondere a certe osservazioni, che nella seduta d'oggi da qualche membro dell'Ufficio centrale furono a me rivolte.

L'onor. ministro dei lavori pubblici disse così:

La legge del 1865 teneva per classificati i vari lavori pubblici in diverse categorie, cioè in categoria 1ª, 2ª, 3ª, e 4ª. La legge del 1893 non ha fatto altro che classificare diversamente questi lavori e portare quelli della 2ª alla 3ª alcuni aggiungendovene. Ora, siccome la legge del 1865 ammetteva il concetto del consorzio che poteva anche essere reso obbligatorio così non vi è ragione per cui il consorzio obbligatorio non debba ammettersi in applicazione della legge del 1893.

Tanto più, soggiunge l'onor. ministro, è necessario che questo consorzio obbligatorio sia possibile, perchè è riconosciuto e constatato che la legge del 1893 non ha nessuna sanzione e che non avendo la sanzione del consorzio obbligatorio è una legge che è come se non esistesse.

Mi pare che l'onor. ministro ha detto precisamente così; non vorrei incorrere in qualche errore.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici (interrompendo)*. Vi è qualche differenza.

BORGINI... Ammesso quindi che le cose sieno come le ho esposte e che esprimano veramente i concetti dell'onor. ministro, a me non resta che dire questo. È precisamente per le ragioni e le osservazioni fatte dall'onor. ministro che questo progetto di legge mi preoccupa ed è precisamente per queste ragioni che io non saprei indurmi a dare il mio voto favorevole a questa legge come essa è. E il Senato lo comprenderà subito.

Nella legge del 1865 alla categoria seconda erano contemplati i lavori che oggi nella legge del 1893 sono classificati in terza categoria; ma secondo la legge del 1865 tutti questi lavori che erano classificati in seconda categoria erano a carico dello Stato e non dei cittadini privati.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

BORGINI... Era lo Stato che essenzialmente provvedeva a questi lavori e tanto è vero che era lo Stato che provvedeva, che in questa categoria vi erano tutte le opere le più importanti le quali occorre eseguire nell'interesse del paese.

Leggiamo l'articolo 1º che è stato testè votato; alla terza categoria oggi sono iscritte le opere per difendere ferrovie come ho già detto

l'altro giorno, strade, ed altre opere di grande importanza nazionale; quelle per migliorare il corso delle acque, per provvedere ad impedire inondazioni, straripamenti e via dicendo.

Colla legge del 1865 queste opere erano essenzialmente a carico dello Stato perchè erano contemplate nella 2ª categoria.

Colla legge del 1893 queste opere si sono fatte passare nella 3ª categoria, ed ecco che si vuole oggi perchè la legge del 1893 abbia la sua esecuzione e la sua applicazione pratica, si vuole che abbia luogo il Consorzio obbligatorio ed in questo Consorzio si vogliono comprendere i privati proprietari.

Io dico: ma come i privati proprietari debbono intervenire per difendere una ferrovia? Ma, la ferrovia è d'interesse nazionale, è d'interesse generale ed io non so come il proprietario a, b, c possa essere chiamato forzatamente lui a difendere una ferrovia quando essa provvede al servizio degli abitanti di una zona che può essere lunga centinaia e centinaia di chilometri.

Ecco la ragione per cui io dico che il semplice fatto che i lavori che erano nella 2ª categoria siano passati alla terza non è una buona ragione per dire che si debba introdurre il Consorzio obbligatorio il quale deve ricadere a danno dei privati. I privati proprietari provvedono alle loro particolari proprietà di propria borsa e non è ragionevole che debbano provvedere forzatamente a difendere le proprietà di pertinenza generale e di pertinenza dello Stato.

Ora è appunto la gravità di questa inversione fatta colla legge del 1893 che deve preoccupare tuttavolta si tratti di stabilire un consorzio obbligatorio in cui il proprietario privato è chiamato a concorrere a proprie spese. Voglia anzi notare il Senato che, quando si ammettessero questi consorzi obbligatori, sarebbero gravi conseguenze le disposizioni degli articoli 8 e 9 di questa legge. In virtù di questi due articoli non solamente il privato è chiamato a rifondere la quota che gli sarà assegnata per difendere le ferrovie, le strade pubbliche ed i beni demaniali, e per fare opere di difesa contro l'inondazione e lo straripamento, ma sarà tenuto annualmente alle spese di manutenzione, e nell'art. 9 è perfino dichiarato questo: « I contributi dei proprietari tanto per l'esecuzione

dell'opera quanto per la sua manutenzione e conservazione costituiscono oneri reali gravanti i fondi, e sono da esigersi colle forme e privilegi dell'imposta fondiaria ».

Dunque, se il consorzio si forma, i singoli proprietari che dovranno farne parte non solamente concorreranno colla quota loro all'esecuzione di tutte queste opere di cui è cenno dell'articolo 1, ma saranno tenuti alla manutenzione annuale di queste opere; e siccome dovranno concorrere a questa manutenzione, essi avranno i loro fondi perpetuamente gravati da questa spesa, che ai termini della legge del 1865, ai privati proprietari non competeva, e che al contrario oggi compete per la legge del 1893. Questo unicamente per vedere la differenza che vi è fra la legge del 1865 e quella del 1893, giusta quanto ebbe la bontà di dirmi l'onorevole ministro dei lavori pubblici...

SORMANI-MORETTI, *relatore*. C'è l'art. 103 della legge del 1865.

BORGNI... Il ministro dei lavori pubblici però diceva: È vero che nell'art. 1 si parla di ferrovie. Ma le opere saranno opere minori. Non si tratta mica di fare delle grandi opere, ma opere di difesa della ferrovia, ecc., che non importeranno grandi spese, ma spese molto limitate, come sono limitate le altre spese che possono essere richieste per tutti gli altri lavori indicati dallo stesso art. 1.

Queste sono dichiarazioni bellissime per parte del ministro dei lavori pubblici: le dichiarazioni del ministro saranno certamente leali e sincere. Egli crederà che sia così. Ma quando si parla di difendere una ferrovia, chi potrà dire a *propri* quale sia la spesa che può occorrere? e quando si tratta di impedire inondazioni, nessuno può porre un limite alle spese che possono essere occorrenti.

E lo stesso io dico di tutte le altre opere di cui all'art. 1^o, anzi credo e dirò che esse potranno invece essere indubitatamente spese relevantissime, con questo che, mentre esse erano prima a carico dello Stato, adesso col consorzio obbligatorio si riverseranno per una terza parte a carico dei proprietari privati, raggiungendo dei limiti che ora noi non possiamo prevedere.

Ma l'onor. ministro dei lavori pubblici tra

argomento dai consorzi irrigatori e dai consorzi per le bonifiche, e della legge sulle alluvioni ed egli dice: guardate che in queste due leggi i consorzi sono obbligatori, ed essendo obbligatori in quelle due leggi non vi è ragione che non si facciano tali anche per il progetto che abbiamo in discussione?

Il ministro crede poterne trarre un buon argomento per il suo assunto; io invece penso che se ne può trarre un argomento affatto diverso a favore della mia tesi. In quei consorzi irrigatori e di bonifica, noti, il Senato, lo Stato ha un interesse assolutamente secondario. Se lo Stato potesse ottenere che tutti i terreni d'Italia fossero irrigati, per quanto possono essere irrigabili, se nel nostro paese non vi fossero terreni incolti, lo Stato ne avrebbe senza dubbio un vantaggio, perchè non solo si raggiungerebbe un raccolto maggiore a beneficio delle popolazioni, ma si potrebbe imporre di più le terre; quindi un interesse lo ha sicuramente all'attuazione loro. Il ministro però non può ragionevolmente invocare queste due leggi a proposito di quella che stiamo discutendo per queste grandi ragioni. Nei consorzi irrigatori e di bonifica lo Stato non è principalmente interessato; lo Stato non è che parte, contribuisce soltanto; può anche promuovere i consorzi se ciò gli giova, ma lo Stato non ha nessun interesse diretto. Egli lascia che coloro che ritengono di trarre partito da queste opere le eseguiscano, potrà secondarle ma più difficilmente gli avverrà di farsene iniziatore. La condizione dello Stato nel progetto di legge in discussione è invece affatto diversa. In quelle opere di cui si parla all'articolo 1^o, lo Stato è parte principale, è lui che ha interesse che si facciano queste opere, è lui che è nel bisogno di sollecitarle, di promuoverle, di propugnarle, poichè trattandosi di opere e di lavori, ai quali il Governo prima del 1893 doveva in massima parte provvedere egli stesso, è evidente che debbono essere opere d'interesse grandissimo, e sono opere di urgenza alle quali lo Stato non si può disinteressare, nè può, differendole, attendere che altri prenda l'iniziativa di provvedervi.

Ora, se sono vere le circostanze che io allegava, può scorgere il Senato che differenza c'è tra le opere che riguardano il progetto di legge e quelle che potranno eseguirsi per la

legge dei consorzi irrigatori e dei consorzi delle bonifiche.

E la cosa è per se stessa tanto chiara da non potersi mettere in dubbio. Per le opere relative alle bonifiche ed all'irrigazione avverrà assai raramente che lo Stato ne provochi la esecuzione, essendo sola parte contribuente e potendo non avere un interesse diretto di affrettare la esecuzione delle leggi medesime.

Lo Stato invece avrà tutto l'interesse di promuovere per quanto può, quando occorre i consorzi di cui all'art. 1 di questa legge, perchè si tratta di esecuzione di opere alle quali esso ha un interesse principale e diretto.

Ecco dove sta il pericolo dei consorzi obbligatori per i privati.

Il pericolo sta precisamente qui, perchè siccome lo Stato deve provvedere a se medesimo e non si può esimere dal provvedere a questi lavori, è naturale che quando si presenta il bisogno di provvedere ai medesimi lo Stato pensa a sè e provvede ad un interesse proprio.

Lo Stato nè è in grado, nè si può prendere la cura di preoccuparsi degli interessi privati dei quali d'altronde la difesa è pur così giusta e santa.

Questa è questione essenzialmente di diritto ed il Senato ne porterà quel giudizio che crederà e vedrà se veramente sia cosa così semplice, così chiara e così indifferente che i singoli proprietari siano chiamati obbligatoriamente a concorrere a questi lavori ai quali possono non avere personale interesse ed hanno mai finora provveduto in proprio, perchè finora chi ci doveva pensare è lo Stato.

Ma io dissi un'altra cosa; dissi che i privati proprietari obbligati a far parte di questi consorzi non avevano sufficienti garanzie.

E appunto perchè io aveva enunciato questa idea l'onorevole Di Camporeale, appoggiato dall'onorevole Vitelleschi ha proposto l'emendamento che il Senato non ha creduto di approvare.

L'onorevole Di Camporeale non credeva con questo suo emendamento di far buona questa legge secondo i nostri concetti, ma riteneva di migliorarla dando una qualche maggior garanzia a questi proprietari.

Io ho sempre creduto che queste garanzie non erano sufficienti ma pur tuttavia le ho votate di gran cuore.

Io dissi: I proprietari non hanno nessuna garanzia per i loro interessi.

L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha creduto di rispondere anche a questa mia osservazione che era un'osservazione essenziale, dicendo: ma come dite che i proprietari non hanno garanzie?

Prima di tutto si debbono fare le classificazioni delle opere e dire se queste debbono essere di 3^a di 2^a o di 1^a categoria; in secondo luogo sono interpellati i Consigli comunali e i Consigli provinciali; in terzo luogo vi è una Commissione compartimentale la quale deve dare anche il suo avviso. Non basta ancora; viene dopo quell'autorevole consenso che è il Consiglio di Stato e quindi si emana il decreto. Dunque vedete che vi sono garanzie per i privati proprietari. Aggiunge inoltre. Vi è ancora di più. Guardate che quando il Consorzio è stabilito, ha un'amministrazione propria; il sindaco convoca tutti i proprietari, tutti gl'interessati ed essi nominano, guardano e provvedono.

Ebbene, onor. ministro, io penso che tutte queste osservazioni di fronte al concetto da me svolto non hanno che un minimo valore.

La questione che io ho posto è questa: si vogliono fare dei Consorzi obbligatori. In questi Consorzi intervengono lo Stato, i comuni, le provincie e i privati proprietari. Lo Stato, i comuni, le provincie sanno bene cosa si vuol fare e sono perfettamente a giorno del merito dei lavori della loro importanza, dei loro effetti e dei vantaggi che essi possono ricavarne. I proprietari privati invece, dicevo io l'altro giorno e dico oggi, nulla possono e sono in grado di fare sebbene obbligati ad intervenire.

Essi non sono sentiti; essi non sanno nulla dei progetti formulati per i lavori, ma conoscono solo le quote loro spettanti in forza di un decreto ministeriale.

Avrei desiderato che il ministro dei lavori pubblici mi avesse detto che io sono in errore, che i proprietari hanno ogni mezzo di difendere i loro diritti, che loro è aperta facile la via a far riconoscere o meno se essi abbiano interesse di far parte del Consorzio, e far valutare le ragioni, per le quali credano di non dovere pagare le quote loro assegnate dal decreto ministeriale.

Di ciò il ministro non mi disse nulla. Mi disse invece: i proprietari debbono essere tran-

quilli, prima perchè sono i Consigli comunali e provinciali i quali danno il loro voto, ecc.; in secondo luogo, dice, avete quella Commissione compartimentale, la quale è composta di uomini eminenti, che indubitatamente si preoccuperanno degli interessi di tutti.

Ma, parliamoci chiaro. Sono persone onerande quelle che stanno in quelle Commissioni, ma alla fine dei conti sono ufficiali governativi.

Ora non è che io voglia diffidare del Governo, tutt'altro! Non è questa la questione; ma io dirò sempre che in un consorzio che, lo Stato ha il maggiore interesse di promuovere, il più delle volte, perchè si tratta di far fronte a lavori suoi propri ai quali dovrebbe lui stesso provvedere, in un consorzio dove i privati sono chiamati a concorrere per una determinata quota, gli interessi dei privati proprietari non sono abbastanza tutelati, perchè essi non hanno i mezzi di farlo.

Si dice: Se il privato, come privato, si crederà lesa, ricorrerà alla quarta sezione del Consiglio di Stato.

Mi perdoni, onor. ministro, ma questo è un rimedio che vale molto poco pel privato, non perchè il Consiglio di Stato non sia sempre quell'autorevole Consesso che tutti ed io con essi riconoscono, ma perchè, come il Senato può comprendere facilmente, un privato, una volta tassato, incontrerà difficoltà enormi in casi consimili ad ottenere che la sua quota, la quale può essere ragguardevole, possa essere apprezzata e in giusta misura fissata. È impossibile che il privato questo faccia.

Sono quindi obbligato, pur ringraziando l'onorevole ministro, per tutte le osservazioni che egli ha creduto di fare partitamente a quello che io ho detto, di dire che io non sono persuaso e non lo posso essere.

E non sono persuaso tanto più per una ragione addotta dall'onor. ministro.

Guardi, senatore Borgnini, soggiungeva il ministro, se i privati non hanno garanzie! Siccome lo Stato in questi lavori concorre per un terzo, si figuri se non è naturale che dovranno essere opere utili, ed essendo utili allo Stato dovrà essere opera utile anche ai comuni, alle provincie ed ai privati proprietari.

Mi pare che questo ragionamento non corra abbastanza liscio.

Lo Stato può avere interesse da questo lavoro, ma può essere benissimo che i privati non vi abbiano interesse alcuno.

Ma il ministro soggiunge un'altra cosa e dice: Veda onor. Borgnini, l'interesse del privato sta nella difesa della propria proprietà.

Io lo contesto questo principio e credo di essere coerente a me medesimo. Nella mia gioventù io ho imparato, come ricordo oggidì, che secondo le leggi romane il diritto di proprietà consisteva nella facoltà di godere nel modo il più illimitato delle cose proprie. Quindi in questo diritto illimitato si comprende anche quello di difendere la nostra proprietà a volontà nostra.

Io non ammetto in nessun modo che nè Stato, nè Commissioni compartimentali, nè Consigli provinciali, nè Consigli comunali abbiano il diritto di imporre ad un privato cittadino che egli difenda la proprietà propria, tutta volta che questa difesa non sia creduta da esso necessaria o non è indispensabile in un grande interesse pubblico.

Si lasci al cittadino che faccia lui quello che crede della proprietà propria; ed è unicamente in questo grande rispetto della proprietà individuale che noi a fronte delle fiere lotte che si combattono, quanti siamo uomini di ordine, dobbiamo difendere a tenere saldo ciò che è il fondamento della società attuale.

Ma io vado avanti, e terminerò presto per non annoiare il Senato.

Dissi già che l'onor. Di Camporeale aveva presentato un emendamento al quale io aderiva molto volentieri, pur ritenendo esso non fosse affatto sufficiente a provvedere ai pericoli da me temuti da questo progetto di legge. Non ho creduto mai e non credevo che questo emendamento bastasse a tutelare gli interessi dei privati.

Ora, se da una parte è dell'interesse dei privati proprietari che mi preoccupa, dall'altra vorrei affermato un grande principio che temo sconosciuto e scosso.

Si è perciò che io mi farò a proporre, e presenterò al Senato un'aggiunta all'art. secondo, che è in perfetta coerenza con tutte le considerazioni che io ebbi l'onore di esporre al Senato nella seduta di martedì e che ho dovuto ampliare e ripetere nella seduta d'oggi.

Nel formulare questa aggiunta io mi sono proposto questo scopo, di non scuotere la base

del progetto di legge in discussione e di accettare ed ammettere per l'esecuzione dei lavori di cui è cenno nell'art. 1^o, la costituzione dei consorzi obbligatori, di limitare però la costituzione stessa in modo che non corrano pericolo di andare compromessi i diritti dei privati proprietari per difetto di quella tutela che ad essi è dovuta, e che non possono avere in tema di consorzi obbligatori, al pari degli enti morali che l'hanno nella maggiore influenza della loro rappresentanza.

Coerentemente a questi principî l'aggiunta combinata anche coi senatori Di Camporeale, Di Sartirana e Buoncompagni, dovrebbe essere fatta all'art. 2^o, dove si parla dei cointeressati che dovrebbero far parte del consorzio, ed è così concepita:

« Per l'esecuzione dei lavori e delle opere di terza categoria di cui nell'art. 1^o della legge, i Consorzi possono essere dichiarati obbligatori per lo Stato, la provincia, il comune e le amministrazioni o enti cointeressati, e i privati proprietari che aderiscono al Consorzio.

« Verso i privati proprietari che non abbiano aderito al Consorzio spetterà al medesimo Consorzio l'azione di cui è parola nell'art. 539 del Codice civile per riscuotere la quota che da essi possa essere dovuta a termini dello stesso articolo di legge ».

In questa maniera a me parve che si potessero combinare i due termini della legge, che cioè non si ponesse ostacolo ai Consorzi obbligatori, per quanto essi possano riguardare tutti gli enti morali i quali hanno una rappresentanza; che al contrario i proprietari privati che o non sono persuasi della utilità dell'opera, o a cui sarebbe imposta una spesa che assolutamente non fossero in grado di sopportare, non siano obbligati al Consorzio, ma però il Consorzio abbia diritto di farli citare avanti l'autorità giudiziaria a termini dell'art. 539 del Codice civile per averli tenuti a corrispondere quella quota di concorso che si ravvisi dovuta in ragione dell'utilità che essi ne abbiano riportato. In questo modo, se da una parte è giusto che chi ricava un vantaggio da un'opera qualunque, ne paghi un corrispettivo, dall'altra si aggiunge l'intento che il privato proprietario ha una garanzia intera per i diritti suoi inquantochè egli, citato davanti i tribunali può esporre le sue ragioni, fare le sue difese. Il Consorzio

potrà contraddire alle sue osservazioni, e l'autorità giudiziaria sarà in grado di decidere se i proprietari debbano o non debbano concorrere.

E una delle due: o veramente il proprietario ne ricava una utilità, e allora deve pagare, e noi dobbiamo credere che il potere giudiziario condannerà a pagare; o egli lo contesterà e il Consorzio non sarà in grado di provare che questo privato proprietario ha quel vantaggio che gli si vuole attribuire, e ne verrà che il privato proprietario non pagherà, e sarà atto di giustizia l'esonerarlo dal pagamento.

A proposito di ciò farò un'osservazione al senatore Gadda il quale disse parergli strano come da parte mia si volesse introdurre l'autorità giudiziaria nei Consorzi obbligatori, enti amministrativi, ma o io non mi sono spiegato o egli non mi ha compreso. Non ho mai parlato di intervento del potere giudiziario nell'azione dei Consorzi: dissi che quando si tratta del privato proprietario, gli si lasciasse di far valere le sue ragioni davanti ai tribunali ordinari.

Prima di chiudere, mi permetta il Senato ancora qualche osservazione.

Dissi già che le opere di cui all'articolo 1^o possono arrivare ad un grande sviluppo ed a spese molto, ma molto rilevanti, che oggi non è dato immaginare mentre è facile invece prevedere quanti interessi saranno coinvolti in queste opere e quanti saranno i proprietari privati i quali confinanti o prossimi a ferrovie, a torrenti o fiumi, potranno essere chiamati obbligatoriamente ad un Consorzio. Si tratta di interessi immensi.

Orbene, cosa si fa con questa legge? Diciamo francamente, senza misteri. Con questa legge si fa solamente questo: che il cittadino privato è sottratto alla sua giurisdizione ordinaria, che è quella del potere giudiziario, per farlo passare sotto una giurisdizione straordinaria ed eccezionale, perchè dovrà affidare ogni giudizio sulle sue ragioni non più ai suoi tribunali come cittadino privato, ma bensì a corpi amministrativi, che ordinariamente sono corpi politici, quando nessuno vorrà negare, salva la rispettabilità di detti corpi, che i corpi amministrativi e politici non offrono sufficienti garanzie di tutela dei diritti individuali, quando si tratta di decidere sul tuo e sul mio, diversi

essendo e dovendo essere i criteri dei loro giudizi e degli stessi loro apprezzamenti.

I corpi politici ed amministrativi hanno delle grandi funzioni da adempiere, ed essi le adempiono in una determinata sfera di attribuzioni altissime, con grandissimo vantaggio del paese nostro. Ma la giurisdizione amministrativa deve pur essere contenuta nei limiti misurati, non deve essere troppo facilmente estesa a conoscere di cose ed a dirimere questioni che esorbitano dalle attribuzioni sue, ed esorbiteranno sempre quelle, le quali riguardano i diritti dei privati, le quali sono e debbono essere di esclusiva competenza dei tribunali ordinari.

Questo è che io volevo esporre al Senato, anche in risposta alle cortesie osservazioni fattemi dal ministro dei lavori pubblici e dai membri dell'Ufficio centrale.

Dirò sempre, come già accennai, che la grande preoccupazione destata in me da questo progetto di legge applicato in questo modo, possa essere un avviamento fatale, che certamente non è nella mente degli onorevoli reggitori nostri e tanto meno del ministro dei lavori pubblici, ma che pure è adombrato nel progetto stesso, il quale spinge a dubitare a credere che la proprietà privata vada di troppo sacrificata al concetto di una collettività assorbente.

PRESIDENTE. Senatore Borgnini, la prego di mandare al banco della Presidenza la sua proposta.

Intanto si compiaccia dirmi se ella presenta la sua proposta come emendamento all'art. 2º, cioè se intende di sostituirla all'art. 2º o se la sua proposta è piuttosto un'aggiunta all'art. 2º stesso.

BORGNINI. È un'aggiunta.

PELLEGRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Mi permetta l'onore. Borgnini di osservargli che egli è partito, se io non erro, da un errore di fatto nel supporre, che la legge del 1893 abbia qualificato opere di terza categoria quelle che per la legge del 1865 erano opere di seconda categoria. Dal quale errore di fatto ne è conseguito che, avendo l'onorevole Borgnini supposto che si voglia con questo progetto di legge scaricare per due terzi parte lo Stato di una spesa, che per la legge del 1865 incombeva esclusivamente allo Stato stesso e

caricarne in parte i proprietari, ritenne che dal progetto derivassero quelle conseguenze dannose per le private proprietà che egli ha denunciato parlando sull'attuale progetto di legge.

Ma il suo punto di partenza, ripeto, è erroneo, almeno se io non isbaglio.

L'articolo della legge del 1865, che riguardava le opere idrauliche di seconda categoria, era l'art. 94: e le opere che erano di seconda categoria per la legge del 1865 rimasero nella stessa categoria anche per la legge del 30 marzo 1893, e non hanno che vedere col progetto attuale, il quale riguarda opere idrauliche di terza categoria, così per la legge del 1865 come per quella del 1893.

Le opere di seconda categoria per la legge del 1865, articolo 94, sono le opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti parimenti arginati.

La stessa legge del 1865 qualificava invece fra le opere di terza categoria i fiumi non arginati e le loro diramazioni ancorchè navigabili, ecc., ecc. E queste opere di terza categoria regolate non dall'art. 94, ma dall'art. 96 della legge del 1865 erano poste a carico degli interessati.

Gli interessati riuniti in Consorzio provvedano alle opere e sostengono le spese per difendere, ecc., ecc., così l'art. 96.

Ora sono state queste opere di terza categoria anche per la legge del 1865, non quelle di seconda, che sono state dalla legge del 1893 egualmente mantenute in terza categoria...

BORGNINI. No.

PELLEGRINI... Al suo no rispondo col testo della legge che ho sott'occhio.

L'art. 92 della legge 1893 dice: « A seconda degli interessi ai quali provvedono, le opere intorno alle acque pubbliche sono distinte in cinque categorie, e si eseguono la prima dallo Stato esclusivamente; la seconda dallo Stato col concorso delle provincie e degli interessati riuniti in Consorzio; la terza dai Consorzi degli interessati col concorso dello Stato, delle provincie e dei comuni »; la quarta e la quinta, ecc., di queste non occorre occuparsi.

Poi all'articolo 94 la legge del 1893 riproduce letteralmente l'articolo 94 della legge del 1865, e siccome questo articolo, ed esso

soltanto, dichiara quali sono le opere di seconda categoria, è chiaro che essendo il nuovo articolo 94 identico a quello corrispondente della legge del 1895, nulla aggiunse e nulla tolse la legge del 1893 a quella del 1865 quanto alle opere che erano anche per questa di seconda categoria. E il progetto all'art. 1, disponendo delle opere non comprese nella prima e seconda categoria, e non facendo nemmeno cenno dell'art. 94 della legge del 1893, ma ripetendo il disposto dell'art. 96 di questa sulle opere di terza categoria, è chiaro del pari che per le opere di seconda categoria le cose rimasero e rimangono quali erano per la legge del 1865. Infatti leggo l'art. 94 della legge del 1893: « Col concorso delle provincie e degli interessati riuniti in Consorzio, lo Stato provvede alle opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti parimenti arginati », ecc., e l'articolo seguita ripetendo precisamente parola per parola quanto diceva la legge del 1865 allo stesso art. 94, qualificando le opere di seconda categoria.

Poi leggo sempre la legge del 1893; l'articolo 93 dice: « Gli interessati riuniti in Consorzio provvedono, col concorso dello Stato, delle provincie e dei comuni alla costruzione delle opere nei fiumi, torrenti e loro bacini montani, non comprese nelle precedenti categorie ». Dunque sono escluse le opere di prima e di seconda categoria, come le esclude espressamente l'art. 1 del progetto: e questo riproducendo l'art. 96 della legge del 1893, sostituito all'art. 96 della legge del 1865, contempla esclusivamente le opere che erano della terza categoria anche per la legge del 1865. Perché la legge del 1893 ha aggiunto una categoria di opere idrauliche portandole a cinque, mentre erano quattro nel 1865? Perché nella legge del 1865 si passava troppo rapidamente dalla terza categoria alla quarta. Però era anche nella legge del 1865 la distinzione tra opere e opere pur sempre tutte allora di terza categoria e che nel 1893 furono distribuite in due categorie, terza e quarta. Infatti l'art. 97 della legge del 1865 diceva: « Quando le opere nel precedente articolo indicate (quello sulle opere di terza categoria) siano utili alla navigazione o direttamente influiscano sulla sicurezza di opere nazionali, lo Stato concorre nelle spese, con una quota non maggiore del quarto, secondo il

grado d'importanza dei lavori dell'interesse nazionale, e le provincie possono essere chiamate a contribuire in ragione dell'utile che ne avrà il territorio loro ».

Ma la legge del 1865, dopo comprese tutte queste con le altre opere in terza categoria, passava alla quarta ed ultima nell'art. 98, che diceva: le opere di quarta categoria che « sono ad esclusivo carico dei proprietari frontisti, salvo ad essi il diritto di far concorrere gli altri interessati secondo la legge civile », sono gli argini in golena e gli argini circondari e traversanti, gli argini e ripari alle ripe dei fiumi e dei torrenti, dei rivi e scolatori che servono di difesa ad una o poche proprietà.

Per cui tutte le opere riguardanti i fiumi non arginati ed i canali, che non servissero alla navigazione interessante una o due provincie e non collegati ad altre comunicazioni acquee, e fino a che non si scendesse agli argini in golena, ecc. o agli scoli, rivi o scolatori naturali o alle ripe di difesa di una sola o di poche proprietà, erano compresi, per il solo fatto di non appartenere alla prima nè alla seconda categoria, nella terza categoria. Abbracciando questa categoria per tal modo delle opere idrauliche molto differenti tra loro per importanza e per quantità e qualità d'interessi collegati con le opere idrauliche stesse, anche determinate nell'interesse generale dello Stato e per la sicurezza di opere nazionali, la legge del 1893 ha diviso questa categoria, troppo estesa, in due categorie, esplicando il concetto dell'art. 97 del 1865, abrogato e sostituito del tutto nel 1893, e ne ha fatto la categoria terza e la quarta, per cui l'antica quarta categoria divenne quinta categoria nel 1893.

Ma anche per la legge del 1865 le opere di terza categoria (e che oggi costituiscono le categorie III e IV) non erano a carico dello Stato, salvo l'eccezionale concorso fino al quarto della spesa, ma erano anche per la legge del 1865 a carico degli interessati, riuniti in consorzio. Per cui la legge del 1893, ora riprodotta quanto alle opere che contempla, non trasportò nella categoria terza opere di una categoria superiore, non sancì uno spoglio, un discarico dello Stato a danno dei privati proprietari interessati nell'opera idraulica, ma all'opposto un concorso maggiore dello Stato a sollievo di questi interessati, un concorso più determi-

nato e più esteso che non fosse quello indicato nell'art. 97 della legge del 1865.

Mi pare quindi sia chiaro che l'onor. Borgnini è partito da un equivoco di fatto che certamente dipese da questo soltanto che non aveva sotto gli occhi il testo preciso della legge.

Il senatore Borgnini ha detto, che in sostanza il progetto attuale mira a far pagare ai privati le opere di difesa delle ferrovie, delle strade e di altre opere di grande interesse pubblico, cioè a dire mira a far sì che i proprietari privati paghino un debito di un altro: e che quindi questo obbligo, che conseguirebbe dal nuovo progetto di legge con offesa del diritto di proprietà e della legittima competenza del magistrato civile, il Senato non deve lasciare che s'introduca nella nostra legislazione. Ma trattasi in verità di un nuovo obbligo? Fu già detto, ed è inutile ripeterlo, che la enumerazione dell'art. 1 del progetto è la riproduzione quasi letterale dell'art. 96 della legge del 1893. Dico quasi letterale, perchè vi è qualche piccola differenza fra i due testi: ma essa non riguarda però le lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 o dell'art. 96 a cui si è principalmente o esclusivamente fermato l'onor. Borgnini, ma riguarda la lettera *c*) non soggetta alle critiche dei precedenti oratori.

Novità nelle opere dichiarate di terza categoria, no.

Non è nemmeno esatto che oggi il progetto venga a creare un obbligo nuovo per la spesa di queste opere. L'obbligatorietà della spesa per gl'interessati non è una novità; essa era già stabilita nella legge del 1893, in esplicitazione dell'art. 96 della legge del 1865. Difatti nell'art. 102 della legge del 1893 sta scritto:

« Le spese per le opere di cui all'art. 96 (e sono queste soltanto le opere contemplate all'art. 1 del progetto) sono obbligatorie per tutti gli interessati, quando il Governo, uditi i Consigli provinciali e comunali, abbia stabilito per decreto reale la classificazione di dette opere in terza categoria ».

Dunque dove è questa novità? Non nelle opere, non nell'obbligo di concorrere nella spesa. La novità non consiste altro che nella forma, quanto al consorzio cioè di coloro che già erano chiamati a soddisfare l'obbligo della spesa. Ma il progetto di legge, si avverta bene, ordina il consorzio a carico degli interessati nella sistemazione dei corsi d'acqua.

Questo è l'oggetto unico del Consorzio per l'art. 1, non già il Consorzio per la difesa delle ferrovie, delle strade, dei beni demaniali, ecc. Per quanto poco perspicua possa essere la locuzione dell'art. 1, riprodotto dalla legge del 1893, trattasi sempre di un Consorzio idraulico. Lo scopo resta sempre la sistemazione del corso d'acqua.

Questi corsi d'acqua, che non sono di 1^a nè di 2^a categoria e mancano d'arginatura, possono essere di minaccia a proprietà, ad interessi di maggiore o di minore importanza. Se con l'interesse dei beni di privata ragione, concorre l'interesse di altre proprietà di maggior momento da salvaguardare mediante la sistemazione predetta, in questo scopo più alto da raggiungere sta il motivo per collocare l'opera idraulica in una sezione superiore della stessa categoria terza, o per farne una distinta categoria. Perciò la legge del 1893, in piena corrispondenza con quella del 1865, ha stabilito, che a questa 3^a categoria appartengano le opere idrauliche a così dire di primo ordine, ma pur sempre di 3^a categoria per la legge del 1865, relative alla sistemazione dei corsi d'acqua, che abbracciano anche altri interessi maggiori richiedenti la regolazione del corso d'acqua. La legge volle specificare quali fossero questi maggiori interessi collegati con la sistemazione del corso d'acqua ed indicò l'interesse della ferrovia, delle strade e di altre opere pubbliche, ecc. ecc.

In tali casi le opere da costruirsi per la sistemazione idraulica acquistano un'importanza maggiore, includono oltre l'interesse privato il pubblico interesse. Ed è perciò che lo Stato concorre col terzo della spesa: è per questa ragione che la legge non fa pagare soltanto ai proprietari dei beni interessati l'opera richiesta alla sistemazione del corso d'acqua. Non è che i privati possessori di beni, interessati anche essi in quest'opera, paghino le spese occorrenti per la difesa delle ferrovie, ecc. ecc., ma al contrario la legge, tutti collegando in Consorzio quanti sono interessati, fa pagare a tutti proporzionalmente all'interesse rispettivo la spesa che occorre per la sistemazione del corso d'acqua; e lo Stato, anche non avendo alcun interesse patrimoniale, anche non essendo proprietario delle ferrovie e della strada, ecc., paga il terzo della spesa. Così dicasi

per le provincie e per i comuni, che concorrono, come lo Stato, nella spesa di costruzione soltanto per il titolo del pubblico interesse. Quindi non mi pare che la legge sia contraria al privato interesse, mi pare anzi l'opposto.

Se si prevedono dei danni, non eseguendo certe opere nei fiumi, nei torrenti, nei loro bacini montani richieste per la sistemazione di un corso d'acqua, quando trattasi esclusivamente d'interessi privati di uno o di pochi e di piccoli interessi, ci pensino i privati stessi, e perciò soltanto sono scritte le disposizioni del Codice civile. Ma quando si tratti di opere che possono toccare a molti interessi anche pubblici o rilevanti, è giusto, domando io, che il proprietario privato, possessore forse di una piccola particella, possa impedire l'esecuzione dell'opera, invocando la famosa opera dell'*ius utendi et abutendi*?

Evidentemente no. Dunque l'opera si farebbe lo stesso. E sarebbe giusto che questo individuo, il quale non voleva l'opera eseguita, potesse anch'esso godere i benefici di quelle difese conseguenti da quell'opera, poichè, se non vi avesse beneficio, non potrebbe essere tenuto al Consorzio, e non pagasse, mentre tutti gli altri hanno pagato per un'opera di comune interesse?

Questo sarebbe lucrare a danno degli altri, sarebbe offendere il diritto privato. Si dirà: potrebbe il privato, contrario al consorzio per l'opera di cui trattasi, non avervi interesse.

Ma, rispondo, la legge parla d'interessati, e, se non è interessato, non è la legge che lo chiama a far parte del consorzio; si tratterebbe di mala applicazione e di violazione di legge, non di legge ingiusta e quindi da rifiutare.

L'unica ragione del consorzio è l'interesse. Invano supponete che non esista questo interesse per combattere la legge, perchè la legge dispone che chi non è interessato non può essere consorziato e perciò l'art. 2 non parla che d'*interessati* riuniti in consorzio.

Dunque la questione sui provvedimenti per evitare, quanto è possibile, gli errori sulla esistenza dell'interesse di quel particolare possesso che si voglia compreso nel consorzio, non riguarda gli articoli 1 e 2. La questione da farsi in ordine a tale argomento è questa:

È o no giusto il metodo con cui il progetto di legge regola la determinazione, se una data

particella di terreno, se una data proprietà è veramente o non è interessata in un'opera consorziale?

Questa è l'unica ricerca da farsi a tutela del privato diritto; e che dovrà farsi quando esamineremo l'art. 3; ed allora forse io stesso domanderò se l'art. 3 mantenga tutte le legittime garanzie delle vigenti leggi per accertare la esistenza ed il grado di questo interesse; se esso prevenga la possibilità di un equivoco o di un errore sotto l'uno o l'altro aspetto, cosicchè non possa essere coinvolto nel consorzio chi non vi abbia interesse. Ma, quando si ricerca, se è giusto o no che chi è interessato nell'opera di difesa, alla quale opera deve provvedere, debba concorrere nella spesa; se è giusto o non è giusto che quella volontà malvagia, che preferisce, invocando una esagerata tutela del suo diritto di proprietà, far male ad un'altra proprietà, pur non curandosi che vada sperperata la propria, o che mira a godere a sole spese altrui la difesa della sua proprietà, sia obbligata a sottomettersi e a concorrere nella spesa comune per ottenere un bene comune; io dico di sì, e dico che è una regola di giustizia consacrare il principio sul quale discutiamo. (*Approvazioni*).

Si dirà e si è detto: le spese possono essere gravi. Naturalmente nessuno può dirè *a priori* se saranno gravi o leggere.

Però sappiamo questo intanto che non può trattarsi direttamente della sistemazione di un corso d'acqua della maggiore importanza perchè altrimenti si tratterebbe di un'opera di 1^a o di 2^a categoria, le quali sono escluse dall'articolo primo.

Credo che nella opposizione alla legge, per i timori di aggravare di enormi esborsi le private proprietà dei singoli cittadini, vi sia un equivoco per questo; perchè, invece di considerare che il consorzio è fatto per sistemare un corso d'acqua, che ripeto, è un corso d'acqua minore, si è ritenuto che si trattasse di fare un consorzio per difendere le ferrovie o le strade, ecc.; e siccome queste possono richiedere gravi spese per essere difese, attesa la loro grande importanza, così si è detto: voi consorziate i privati cittadini per difendere un altrui interesse, e caricate la difesa delle ferrovie, delle strade, ecc. che può portare una grande spesa, anche sulle spalle del privato cittadino.

No; quella ferrovia, sia pure interessata (credo erroneo anche il supposto) per 100 chilometri di argine stradale di cui si è parlato; ma la ferrovia, ma lo stabilimento industriale, quella strada, quel ponte che può valere milioni come si disse, è evidente che pagherà nel Consorzio corrispettivamente ai suoi 100 chilometri di ferrovia che può essere compromessa, quel ponte pagherà per i milioni, a vostro dire, che rappresenta; cioè a dire, se mai le spese fossero fortissime per effetto di quel massimo e quasi esclusivo interesse del ponte o della ferrovia, ecc., saranno sopportate in massima parte e quasi esclusiva dal ponte e dalla ferrovia stessa, non dalle particelle di terreno privato; la misura del contributo delle quali si desume esclusivamente dal loro interesse nell'opera ed in proporzione del valore loro col valore di tutti gli altri beni alla cui difesa provvede l'opera idraulica.

Si è detto: noi abbiamo consentito le precedenti leggi sui Consorzi obbligatori d'irrigazione e di bonifica, perchè in quei Consorzi lo Stato poteva esplicare la sua funzione normale di tutore equo di tutti gli interessi e di distributore dei carichi secondo giustizia anche in sede amministrativa; ma non possiamo consentirle nel caso attuale perchè lo Stato viene con questo progetto a scaricare se stesso a carico dei privati, e questi male sarebbero tutelati nei loro diritti da organi amministrativi che potrebbero facilmente piegare alla volontà del potere centrale, interessato a scaricare la pubblica Amministrazione da una spesa che incomberrebbe ad essa soltanto. È evidente che questo articolo è ispirato da quell'errore fondamentale di cui abbiamo prima parlato, cioè dal supposto che questa legge sia una legge di scarico per lo Stato e di aggravio per i proprietari. Caduto questo falso supposto, viene meno nella conseguenza.

Si è detto: i privati non hanno alcuna garanzia nel presente disegno di legge: essi nemmeno sono sentiti ed hanno del Consorzio notizia soltanto quando devono soddisfare all'obbligo di pagare i contributi consorziati. Tale affermazione dimentica l'art. 13. Stabilisce che un'opera appartiene alla terza categoria e la resa obbligatoria alla costituzione del Consorzio, cominciano le operazioni che interessano direttamente i singoli possessori di

beni in esame. Infatti l'art. 3 dispone, che entro sei mesi successivi al decreto reale sul Consorzio, il comune interessato compilerà l'elenco generale degli interessati. Ogni cura dovrebbe essere rivolta a ricercare e stabilire con tutta giustizia ed equità chi sono gli interessati ed in qual grado sono nell'opera interessati.

Ma badiamo, interessati sono i beni, non le persone. Il progettista suppone che siano interessate mille particelle di terreno e deve presentare col perimetro gli opportuni disegni in cui siano indicate le mille particelle. Egli deve farne la classificazione secondo l'interesse che possono avere nella esecuzione dell'opera. L'articolo 105 della legge 1893 deve intendersi mantenuto e deve essere osservato, sebbene esso riguardi le operazioni anteriori alla costituzione del consorzio, e l'art. 3 invece del progetto parli di operazioni successive alla costituzione stessa. L'art. 105 impone di distinguere i beni in classi sino da quando si tratta di costituire il consorzio. L'art. 8 del progetto parla della distinzione dei beni in classi ad opera compiuta. Perciò gli articoli 3 ed 8 potrebbero ingenerare qualche equivoco da dissipare a suo tempo, anche occorrendo, con una aggiunta da fare all'art. 5 e 8, o nel regolamento. Basta intanto che resti fuori di contestazione che nulla è innovato alle leggi vigenti sulla comprensione di un bene in consorzio, nè all'art. 105 della legge dei lavori pubblici sulla distribuzione dei beni in classi; e che ogni maniera di ricorso amministrativo è mantenuto salvo ed impregiudicato. Anche la classificazione provvisoria, che deve accompagnare l'elenco dell'art. 3, va determinata secondo il diverso interesse che ogni particella di beni ha effettivamente in rapporto all'opera consorziale.

Può essere un'interesse immediato o mediato e nell'istesso interesse mediato o immediato possono esservi più gradi. Compilato l'elenco dei beni interessati con l'attribuzione della rispettiva classe e il tutto affisso e depositato presso i comuni e messo a disposizione degli interessati, si fa l'assemblea degli interessati stessi. Non importa se i privati non sono sentiti prima della costituzione del consorzio per decreto reale. Basta che siano, come sono, chiamati tutti in una assemblea per dichiararsi sulla

comprensione dei loro beni in consorzio, sulla classe in cui i loro beni sono assegnati oltre che per eseguire quanto dispone l'art. 3. Non è concepibile che questo si possa intendere per modo, che sia tolta agli interessati la facoltà di pronunciarsi su tutte le questioni e le differenze di particolare o di consorziale interesse.

Gli articoli 108 e 109 della legge sui lavori pubblici del 1865 non sono nè espressamente abrogati, nè a causa d'incompatibilità derogati dall'art. 3 del progetto; dunque ogni opposizione può spiegare nell'assemblea l'interessato. Se l'opposizione degli interessati non è accolta dall'assemblea, dove possono ingiustamente trionfare interessi opposti, vi è chi deve intervenire a giudicare dei reclami. In primo grado la Giunta provinciale amministrativa o il prefetto secondo il motivo della opposizione. In ogni caso l'art. 109 assicura il ricorso al Ministero, che deciderà sentito il Consiglio dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato. Vi è finalmente il ricorso al Re o alla IV Sezione.

Ma fu detto: Gli alti corpi amministrativi, quando si pronunciano, sia pure in sede contenziosa amministrativa, si lasciano preoccupare dalla politica, non offrono tutela sufficiente di giustizia e di equità al diritto ed all'interesse del privato come ne offre l'autorità giudiziaria.

Opponiamo per analogia le ragioni dette dalla Cassazione di Roma in una sua sentenza del 24 febbraio 1878. Ma è poi giustificata questa diffidenza verso i grandi corpi amministrativi, questi dubbi sull'opera specialmente del Consiglio di Stato?

Non voglio fermarmi su questo apprezzamento generico il quale è ben diverso da quello che mi suggeriscono l'animo mio e la mia pratica esperienza. Ma, lasciando pur da parte un momento tutto ciò, come conciliare la diffidenza odierna con le leggi vigenti? Anche nella legge del 1° maggio 1890, all'art. 21, n. 4, in aggiunta alle disposizioni generali della legge del 2 giugno 1889, art. 25, n. 7, abbiamo dato alla 4^a Sezione del Consiglio di Stato la facoltà di giudicare sui ricorsi in materia di consorzio per opere idrauliche, per le quali provvede lo Stato in concorso delle provincie e degli interessati o alle quali concorre lo Stato nell'interesse generale.

Questo è il caso anche del Consorzio contemplato nell'art. 1. Forse questa garanzia per

i cittadini l'avete trovata insufficiente quando avete approvata la legge del 1° maggio 1890?

No. O forse nella pratica di ogni giorno e di fronte ad un lavoro immane, a cui con infaticabile lena e con alta mente attende la 4^a Sezione del Consiglio di Stato, avete trovata ingiusta l'opera sua? Tutto all'opposto.

Io vivo in un paese in cui di Consorzi ve ne sono moltissimi, e di varia natura, e nei quali vi furono lotte aspre e numerose tra centinaia di interessati. Eppure non ho mai sentito altro che lodare e rispettare, come savio, ponderato ed equo il giudizio della IV Sezione.

Non bisogna sospettare che il progetto di legge con la locuzione dell'art. 3 e con quella dell'art. 13 intenda, o possa, abrogare o derogare in modo alcuno, per i consorzi dei quali trattasi, alle disposizioni dell'articolo 109 della legge sui lavori pubblici, dell'articolo 25 della legge 2 giugno 1889 e dell'articolo 21, n. 4, della legge 1° maggio 1890. Tutti, ministri, Ufficio centrale e Senato, siamo d'accordo che tutte le vigenti disposizioni restano in vigore, e che nulla significa la incompleta od omessa citazione di altri articoli o disposizioni di leggi vigenti; che sarebbe assurdo invocare la regola *quod volunt dixit* e l'altra *inclusio unius, exclusio alterius*. Nè nulla in senso opposto fu detto nella Camera elettiva. Questo deve aversi come sancito dal progetto.

Anch'io rispetto il diritto di proprietà, ma non nella forma e nei limiti esposti or ora dall'onorevole senatore Borgnini. Anch'io amo gli insegnamenti del diritto romano, ma non credo conforme al suo spirito l'applicazione abusiva che più volte si è voluto fare del dit-
teric ius utendi atque abutendi.

Il diritto romano c'insegna, che esistevano gli interdetti per evitare i danni altrui e le azioni emulatorie, e sappiamo che, secondo il diritto romano, non era permesso che uno impedisse, in nome del suo diritto di proprietà, l'utile altrui, *quod mihi prodest et tibi non nocet*.

Poi vi sono dei doveri collettivi, che, oltre quelli da individuo a individuo, devono limitare l'esercizio del diritto di proprietà.

Non so come noi potremmo mantener saldo il vincolo sociale e lo sviluppo della nuova civiltà, se dovessimo sciogliere la unione, anzi la sommissione dei diritti ai doveri; se doves-

simo sacrificare la collettività degli interessi all'interesse singolo; se dovessimo fare dello sfrenato individualismo, per il vano timore di favorire altrimenti il collettivismo, con che per me si sacrificerebbe il bene della intera società per fare il bene di nessuno. (*Bene, benissimo*).

Vengo all'aggiunta all'art. 2 proposta dall'onor. senatore Borgnini.

L'aggiunta consiste in questo, che possono essere dichiarati obbligatori i consorzi per lo Stato, per i comuni, per le provincie, per gli enti morali, possessori di beni consorziandi, ma non per i privati possessori.

Io domanderei: con qual ragione giustificate voi codesta differenza di trattamento tra i beni comunali, i beni provinciali, i beni delle Opere pie, i beni degli enti morali dall'una parte, ed i beni dei privati cittadini dall'altra?

La ragione da voi invocata si è, che gli enti morali hanno una rappresentanza che ne può difendere gli interessi. Ma l'individuo privato non rappresenta se stesso? E questa sua personale rappresentanza non è, di regola, più sollecita, più attiva, più chiaroveggente e tenace nella difesa dei propri diritti o interessi che non le rappresentanze degli enti pubblici o morali?

Dunque, se voi volete che, per la cosiddetta deficiente o non equa tutela amministrativa, non debbano essere obbligatoriamente consorziati i privati, io dico che voi non siete nè giusti nè logici, quando però volete sottoporre all'obbligatorietà gli enti morali tutti, contraddicendo poi anche per tal modo a quella univocità d'interesse che è il presupposto necessario del consorzio, al quale perciò o tutti o nessuno, devono essere obbligati. Fu detto: La ingiusta opposizione del privato trova un freno sufficiente nella disposizione del Codice civile, alle quali i consorziandi o consorziati devono essere rinviati per far pagare all'opponente quanto dovesse. Ma credete che sarebbe davvero un beneficio ed una provvida disposizione per lo stesso privato, demandare all'autorità giudiziaria il giudizio sulle controversie, se un bene debba essere compreso nel consorzio ed in quale classe? Nei paesi dove vivo acque ve sono in abbondanza e vi sono pure molti consorzi, grazie alla sapienza dei nostri maggiori, che con amorosa cura previdero e provvidero al-

l'utile più generale e più durevole contro il privato egoismo e la negligenza e la impotenza del singolo.

Ma, se ogni volta che per i nostri consorzi abbiansi delle differenze da far giudicare, dovessero i privati cittadini, chiamati a concorrervi, adire non le autorità amministrative ma l'autorità giudiziaria, prima di giungere in porto e di vedere risolte le contestazioni ci vorrebbero molti, ma molti quattrini; molto spreco di tempo, oltre il pericolo di risoluzioni meno opportune, perchè meno servono in materia i mezzi ed i criteri di giudizio del magistrato civile che non quelli delle competenti autorità amministrative. Basta pensare alla posizione meramente passiva del giudice civile, alla meticolosità delle prove da esso richieste, e quindi, per le necessarie dimostrazioni, alle perizie e contro perizie, alle indagini mediante sopra luoghi, al cumulo di documenti ecc., tanto che io non so se ai proprietari rimarrebbe, vendendo i beni del cui consorzio qui trattasi, tanto da pagare le spese della contestazione. Non parlo dei danni, che da tutte le lungaggini giudiziarie deriverebbero agli altri consorziati. E questi danni da chi sarebbero rifusi? Forse da un opponente che possiede qualche frazione di ettaro, e che con la sua opposizione può aver cagionata dei danni di molte migliaia di lire?

Se questa è giustizia, se questa è una vera tutela della proprietà di tutti gli altri, lo giudichi il Senato. (*Vive approvazioni*).

BORGNINI. Domando la parola per fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGNINI. Il senatore Pellegrini mi ha attribuito di avere errato nell'indicare quali erano le opere comprese nella terza categoria della legge 1893 in confronto di quella del 1865. Ora io non voglio rimanere sotto questa impressione.

Io ho le mie opinioni e il senatore Pellegrini ha le sue.

Sta bene; ma io pregherei innanzi tutto il senatore Pellegrini a mettersi d'accordo col ministro dei lavori pubblici...

LACAVA, ministro dei lavori pubblici. Lo siano.

BORGNINI... perchè il ministro dei lavori pubblici ha dato ragione a me.

LACAVA, ministro dei lavori pubblici. Nossignore.

LEGISLATURA XX — 3^a SESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MARZO 1900

BORGNI. Sì, e tanto è vero, che egli mi ha detto che io ho esposto le cose in modo esatto...

SORMANI-MORETTI, *relatore*. Però con una riserva.

BORGNI. Allora risponderò al ministro ed al senatore Pellegrini, e dirò che il senatore Pellegrini per provare il suo assunto ha fatto dei lunghi ragionamenti, mentre io ne farò uno brevissimo.

Cito puramente e semplicemente la legge del 1865 e quella del 1893, e ponendole a raffronto, si vedrà che la differenza è grandissima.

In una si dice: Opere di terza categoria... « per difendere le ripe dei fiumi non arginati e loro diramazioni ancorchè *mancaivi*, come anche le rive dei torrenti dalle corrosioni che mettano in pericolo gli interessi di molte possidenze ».

Queste le opere di terza categoria di una volta è cioè per la legge del 1865.

Leggo ora l'art. 1° del progetto in discussione nella parte che riguarda le opere di terza categoria:

« a) difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonchè beni demaniali dello Stato, delle Provincie e dei Comuni;

« b) migliorare il regime di un corso di acqua, che abbia opere classificate in 1^a o 2^a categoria;

« c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasione di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare rilevante danno al territorio di uno o più comuni, o producendo impaludamenti, possano recar danno all'igiene o all'agricoltura ».

Io prego il senatore Pellegrini di confrontare l'articolo di cui ho dato lettura, che riguardava le antiche opere di terza categoria, con l'articolo corrispondente di questo progetto e dirmi se sono diverse o sono le stesse.

Io ho detto che erano diverse. L'onor. ministro dice che si è detto bene, ma che vi è una certa differenza.

Questi due articoli bisogna pur metterli d'accordo.

Il senatore Pellegrini e l'onor. ministro dicono che io ho torto, ma questi articoli non si cancellano. Sono due articoli completamente diversi e riguardano ambedue le opere di terza categoria.

Ora, siccome il mio ragionamento poggiava tutto sulla differenza fra l'importanza dei lavori di terza categoria di una volta e l'importanza dei lavori di terza categoria d'oggi, e da qui ha origine il fatto personale, non ho voluto restare sotto l'impressione che potevano aver destato le parole del senatore Pellegrini, perchè pareva che io avessi confuso un articolo col l'altro e le opere d'una volta con quelle d'adesso. Stabilito che vi è una differenza sì enorme fra le opere di terza categoria di una volta e quelle di ora, il mio fatto personale è esaurito.

E sarà il Senato che porterà il giudizio che crederà sulle osservazioni fatte.

Io ho creduto di dire questo perchè, tolta questa base, il mio ragionamento non avrebbe più fondamento.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Dirò una sola parola. Nè intenzionalmente nè inavvertitamente ho mai attribuito al senatore Borgnini un giudizio diverso da quello espresso da lui. Mi pare di aver sentito pronunziare testualmente dal senatore Borgnini che le opere di seconda categoria della legge del 1865 fossero divenute opere di terza categoria nella legge del 1893. Se mi sono ingannato vuol dire che allora tutto il mio ragionamento cadrà.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro dei lavori pubblici.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Io non ho che a dire due parole al senatore Borgnini. Non ho mai messo in dubbio che le opere di terza categoria della legge del 1893, riprodotte in questo progetto di legge, siano diverse da quelle della legge del 1865, e ciò ha sostenuto anche l'onor. senatore Pellegrini; per cui su questo punto ci troviamo perfettamente d'accordo col senatore Borgnini.

Tengo solo a dichiarare che la legge del 1893 ha creato una nuova categoria di opere, che sono quelle della terza, di cui ora trattasi, e che sono identicamente contemplate in questo progetto. Quindi nessuna innovazione, per questo riguardo, alla legge del 1893.

Detto questo, dopo il discorso esauriente del senatore Pellegrini, non aggiungo altre parole.

BORGNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGNI. Io sono pienamente soddisfatto perchè il ministro ha detto precisamente quello che io sostengo, ma le mie parole, lo ripeto, non erano state ben comprese dall'onor. Pellegrini.

PRESIDENTE. Essendovi altri oratori iscritti, e stante l'ora tarda, rimanderemo a domani il seguito di questa discussione.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani :

I. votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane dell'ultimo trimestre 1899 (N. 75).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge :

Modificazioni alle disposizioni della legge 30 marzo 1893, n. 173, concernenti le opere idrauliche di 3^a, 4^a e 5^a categoria (N. 57 - *Seguito*);

Acquisto dei quadri e degli oggetti d'arte dell'Arcispedale di S. Maria Nuova in Firenze a favore delle RR. Gallerie di detta città (N. 76);

Pensione alla famiglia del delegato di pubblica sicurezza Mauro Gherghi morto per causa di servizio (N. 77).

La seduta è sciolta ore (18 e 40).

Licenziato per la stampa il 3 aprile 1900 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.